

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 6 agosto 2009, n. 22.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 1.

(Autorizzazione all'utilizzo delle disponibilità di fondi regionali presso l'ARPEA)

1. Per fronteggiare temporanee carenze di cassa di singole assegnazioni o nelle more dell'accredito di somme assegnate dall'Unione europea, dallo Stato o dalla Regione, la Giunta regionale, fatta salva l'effettuazione delle erogazioni delle assegnazioni stesse, può autorizzare l'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) ad utilizzare le disponibilità di cassa delle assegnazioni di provenienza regionale. Le disponibilità trasferite sono tempestivamente reintegrate al venir meno della carenza di cassa.

Art. 2.

(Finanziamento del Programma FEP 2007-2013)

1. È adottato il piano finanziario del Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo di programmazione 2007-2013, di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, come da tabella riportata nell'allegato A alla presente legge.

2. Il cofinanziamento della quota regionale è definito per il periodo di programmazione 2007-2013 in 119.524,20 euro, come indicato nell'allegato A.

Art. 3.

(Finanziamento di progetti di servizio civile)

1. La Regione valorizza, sostiene e promuove il servizio civile quale espressione della difesa non armata della patria attraverso attività di impegno sociale e di solidarietà e quale contributo alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani concorrendo con proprie risorse finanziarie all'avvio di giovani al servizio civile nazionale su progetti approvati degli enti accreditati all'albo regionale del servizio civile, e contribuendo alla realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale.

2. I criteri di assegnazione delle risorse finanziarie all'Ufficio nazionale per il servizio civile e dei contributi per la realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile regionale sono determinati dalla Giunta regionale sentito il parere della competente commissione consiliare.

3. Per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento pari a 500.000,00 euro, in termini di

competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

4. Alla copertura degli oneri per il biennio 2010-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 4.

(Finanziamento di interventi a favore del comune di Predosa)

1. La Regione cofinanzia l'eliminazione, con realizzazione di opere sostitutive, di tre passaggi a livello situati nel Comune di Predosa (AL) al fine di migliorare la viabilità e l'assetto urbano del territorio interessato.

2. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti con il soggetto attuatore Rete Ferroviaria Italiana s.p.a..

3. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1, previsto in 3.000.000,00 euro per l'anno finanziario 2011, in termini di competenza, si fa fronte con le disponibilità della UPB DB09012 del bilancio pluriennale 2009-2011.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di IRAP)

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale), come sostituita dall'articolo 28 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie), è sostituita dalla seguente:

"d) riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,98 per cento a partire dall'anno 2009;"

Art. 6.

(Autorizzazioni di cassa)

1. Le previsioni in termini di cassa sono modificate secondo il prospetto di cui all'allegato B.

2. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, determinato dall'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 36 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011) in 100.000.000,00 euro, è rideterminato in 400.000.000,00 euro ed è iscritto nella UPB DB09011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

Art. 7.

(Spese obbligatorie e d'ordine)

1. L'elenco 1 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 di cui all'articolo 5 della l.r. 36/2008 è integrato con il capitolo di spesa n. 177017 denominato "Contributi per le attività della società consortile per l'internazionalizzazione (art. 2 della l.r. 13/06)" della UPB SB01051 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

Art. 8.

(Garanzie prestate dalla Regione)

1. L'importo del mutuo assistito da garanzia fidejussoria concessa nell'interesse della SCR Piemonte s.p.a. a favore della Cassa depositi e prestiti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa di cui all'articolo 6 della l.r. 36/2008, è definito in 259.000.000,00 euro.

Art. 9.

(Variazioni di bilancio)

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di cui alla l.r. 36/2008, sono inserite le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui all'allegato C.

Art. 10.

*(Modifiche alla legge regionale
11 aprile 2001, n. 7)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 7/2001 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua tra gli atti concernenti i capitoli denominati 'Acquisto di beni e servizi', 'Trasferimenti correnti' e 'Trasferimenti in conto capitale' quelli per i quali il parere di regolarità contabile ed amministrativa è obbligatorio ai fini dell'esecutività dell'atto."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 7/2001 è inserito il seguente:

"1 bis. L'Ufficio di Presidenza, nel predisporre il bilancio del Consiglio regionale secondo quanto previsto dal comma 1, individua annualmente, nell'ambito delle risorse necessarie al funzionamento complessivo dell'organo, la spesa per il proprio personale, consentita nel limite massimo desumibile dalla completa copertura della dotazione organica, che concorre insieme alle altre a determinare il fabbisogno di cui all'articolo 42, comma 4."

Art. 11.

(Contributi regionali per alluvionati)

1. Al fine di concorrere al ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali dell'aprile 2009 la Regione eroga contributi ai privati per le abitazioni e le attività economico-produttive danneggiate da allagamenti o frane, a titolo di acconto in anticipo sui finanziamenti nazionali.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare le disposizioni attuative per la tempestiva erogazione di quanto previsto al comma 1.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 4.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'UPB DB14042 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, a cui si fa fronte, riducendo di pari importo, la dotazione finanziaria dell'UPB DB09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

Art. 12.

(Finanziamenti di rilocalizzazione)

1. Al fine di consentire il pagamento dei contributi agli interessi relativi al primo anno di preammortamento dei finanziamenti di rilocalizzazione previsti dall'articolo 4

quiquies, comma 1, del decreto legge 19 maggio 1997, n. 130 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonché interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 e dei finanziamenti integrativi di cui all'articolo 23 quinquies del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 5.000.000,00 euro.

2. Le modalità attuative del provvedimento verranno definite dalla Giunta regionale con successivo atto.

Art. 13.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale
25 giugno 2008, n. 18)*

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'editoria piemontese e dell'informazione locale) è sostituito dal seguente:

"1. I termini per la presentazione delle domande di contributo sono fissati con delibera di Giunta regionale che ne dispone annualmente le modalità ed i tempi sulla base del bilancio regionale."

Capo II.

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Art. 14.

(Partecipazione della Regione alla Pracatinat s.c.p.a.)

1. Al fine di dare impulso a strategie ed iniziative nel campo dell'educazione, della sensibilizzazione, dell'informazione e della formazione in materia ambientale, la Regione partecipa, con la sottoscrizione di una quota azionaria pari a 750.000,00 euro, alla società consortile per azioni a totale partecipazione pubblica Pracatinat s.c.p.a..

2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari e connessi all'acquisizione della partecipazione.

3. Per la sottoscrizione delle azioni della società di cui al comma 1, allo stanziamento iscritto nella UPB SB01042 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, pari alla somma di 750.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si provvede, nell'esercizio finanziario 2009, con la dotazione finanziaria della UPB DB09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

4. Al finanziamento delle spese relative al versamento dei contributi consortili, si provvede, a partire dall'anno finanziario nel quale i contributi sono richiesti, con le dotazioni finanziarie della UPB DB10011 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011.

Art. 15.

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte spa). Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte - (ARES - Piemonte)), è sostituita dalla seguente:

"a) la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché, previa autorizzazione della Giunta regionale, le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;"

Capo III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E CACCIA

Sezione I.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 479/2008

Art. 16.

(Ambito di applicazione)

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 479/2008 della Commissione del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed al titolo IV del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante le relative disposizioni di applicazione, la Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relativi alle superfici vitate impiantate abusivamente.

2. Ai fini della presente sezione per superfici vitate impiantate abusivamente si intendono le superfici impiantate a partire dal 1 aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

3. La presente sezione non si applica alle superfici vitate impiantate abusivamente già regolarizzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Art. 17.

(Superfici vitate impiantate abusivamente dopo il 31 agosto 1998)

1. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 479/2008, il produttore ha l'obbligo di estirpare a sue spese le superfici vitate, abusivamente impiantate dopo il 31 agosto 1998. L'estirpazione non fa sorgere i corrispondenti diritti di impianto.

2. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 555/2008, per le superfici vitate impiantate abusivamente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000,00 euro ad ettaro, proporzionale alla superficie vitata abusiva.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è nuovamente applicata ogni dodici mesi decorrenti dalle date di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 fino a che il produttore non provveda all'obbligo di estirpazione.

Art. 18.

(Superfici vitate impiantate abusivamente fino al 31 agosto 1998)

1. Le superfici vitate, impiantate abusivamente, sino al 31 agosto 1998, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e non regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, para-

grafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999, sono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. Il produttore regolarizza la superficie vitata, previa richiesta alla provincia competente per territorio, mediante il versamento di una somma pari a 10.000,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata abusiva.

3. Il produttore iscrive le superfici vitate regolarizzate nello schedario viticolo, di cui all'articolo 108 del regolamento (CE) n. 479/2008, che è inserito nell'anagrafe agricola unica del Piemonte, istituita dall'articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

4. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 555/2008, l'omessa regolarizzazione delle superfici nei termini di cui al comma 1, comporta:

a) l'obbligo del produttore di estirpare le superfici vitate abusive a sue spese;

b) il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000,00 euro ad ettaro, proporzionale alla superficie vitata abusiva. La sanzione è applicata ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione a decorrere dal 1 luglio 2010.

Art. 19.

(Destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve)

1. Ai sensi dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 479/2008, nelle more dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 17, comma 1 ed all'articolo 18, comma 4, o nelle more della regolarizzazione di cui all'articolo 18, comma 2, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possono essere destinati:

a) alla vendemmia verde di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 a spese del produttore;

b) al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie inferiore a 0,1 ettaro;

c) alla messa in circolazione, solo a fini di distillazione a spese del produttore.

2. Il produttore comunica ogni anno alla provincia competente territorialmente l'intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le indicazioni della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20.

3. Trascorsi trenta giorni dalla fine della campagna viticola, il produttore soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000,00 euro per ettaro, proporzionale alla superficie vitata abusiva, qualora:

a) non abbia presentato il contratto di distillazione alla provincia competente per territorio;

b) il contratto presentato non copra l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001, di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999;

c) non abbia comunicato alla provincia competente per territorio l'intenzione di procedere alla vendemmia verde;

d) non abbia eseguito la vendemmia verde in maniera completa riducendo a zero la resa della relativa superficie.

Art. 20.

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione individua:

- a) le modalità procedurali di attuazione dell'articolo 17;
- b) i termini e le modalità per la procedura di regolarizzazione di cui all'articolo 18;
- c) i termini e le modalità per la procedura di cui all'articolo 19.

Art. 21.

(Funzioni delle province)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente sezione sono accertate dalle province territorialmente competenti che provvedono altresì all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed all'introito dei relativi proventi, i quali concorrono a migliorare la gestione delle attività in materia vitivinicola.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente sezione si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Sezione II.

MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Art. 22.

(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63)

1. L'articolo 22 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste), è sostituito dal seguente:

"Art. 22. (Comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura)

1. Al comitato consultivo regionale per la vitivinicoltura sono attribuiti i seguenti compiti:

a) esprimere i pareri obbligatori sulle domande di riconoscimento delle denominazioni di origine 'controllate' e 'controllate e garantite' dei mosti e dei vini ai sensi della normativa comunitaria e nazionale;

b) esprimere pareri facoltativi a richiesta della Giunta regionale relativamente alle materie del settore viticoloenologico ed in particolare:

- 1) programmazione degli impianti viticoli;
- 2) miglioramento delle produzioni, ricerca scientifica e relativa divulgazione in campo applicativo, dei risultati ottenuti;
- 3) istruzione specializzata viticoloenologica;
- 4) propaganda ed informazione tecnico-legislative;
- 5) attività promozionali;
- 6) nomina delle commissioni per l'esame organolettico dei vini D.O.C. previste ai sensi della normativa comunitaria e nazionale.

2. Il comitato è composto:

- a) dall'Assessore regionale all'agricoltura, o da un suo delegato, che lo presiede;
- b) dal Direttore del C.R.A - Centro di Ricerca per l'Enologia di Asti;

c) dal Preside dell'Istituto statale tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Alba;

d) da un rappresentante per ciascuna provincia;

e) da un funzionario dell'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari del M.I.P.A.A.F. operante nella regione;

f) da tre docenti della Facoltà di Agraria dell'Università degli studi di Torino;

g) da due rappresentanti dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

h) da un rappresentante dell'Istituto di Virologia Vegetale - Unità staccata Viticoltura del C.N.R.;

i) da tre rappresentanti per ognuna delle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti maggiormente rappresentative, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 46, primo comma;

j) da due rappresentanti delle organizzazioni cooperative maggiormente operative;

k) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni dei produttori vitivinicoli a carattere regionale in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 46, primo comma;

l) da tre rappresentanti dei consorzi volontari di tutela dei vini a denominazione di origine di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine);

m) da un rappresentante degli industriali del settore;

n) da un rappresentante della associazione enotecnici italiani;

o) da tre esperti nominati dalla Giunta regionale.

3. Il comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dei soggetti di cui al comma 2 e dura in carica tre anni; esso svolge le sue funzioni fino alla costituzione del nuovo comitato.

4. Le sostituzioni di membri del comitato sono effettuate dall'Assessore all'agricoltura su richiesta del soggetto che aveva designato il membro da sostituire.

5. Le sedute del comitato sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il voto della maggioranza dei presenti.

6. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario regionale designato dall'Assessore all'agricoltura alle funzioni di segretario.

7. Il comitato si riunisce normalmente presso l'Assessorato regionale all'agricoltura.

8. La partecipazione al comitato da parte di tutti i componenti è a titolo gratuito."

2. Il comitato di cui all'articolo 22 della l.r. 63/1978 attualmente in carica è rinnovato nella composizione e secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 22, come sostituito dal presente articolo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23.

(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 70)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) le pa-

role “a condizione di reciprocità” sono sostituite dalle seguenti “della Regione Piemonte”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 70/1996 è inserito il seguente:

“4 bis. La fauna oggetto di caccia catturata in dette zone, per motivate ragioni, può essere destinata ad ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA) di altre Regioni previa autorizzazione della Giunta regionale.”.

3. Dopo il comma 10 dell'articolo 13 della l.r. 70/1996 sono inseriti i seguenti:

“10 bis. Per le zone previste ai punti a) e b) del comma 5, la superficie può essere derogata per esigenze legate all'attività della cinofilia, sentiti gli ATC e CA interessati.

10 ter. Le zone previste al comma 5 possono essere recintate e suddivise anche in subaree di superficie inferiore.”.

4. Il primo capoverso del comma 14 dell'articolo 13 della l.r. 70/1996 è sostituito dal seguente:

14.) “Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati è consentito l'uso dei cani da traccia, purchè abilitati in prove di lavoro da enti preposti, individuati dalla Giunta regionale secondo le disposizioni dettate dalla stessa, che disciplina altresì le modalità per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame.”.

5. Il comma 4 dell'articolo 22 della l.r. 70/1996 è sostituito dal seguente:

“4. L'allevatore è tenuto ad applicare, ai capi presenti in allevamento, un contrassegno inamovibile indicante il numero di autorizzazione dell'allevamento.”.

6. Dopo l'articolo 22 della l.r. 70/1996 è inserito il seguente:

“Art. 22 bis. (Commercio di fauna selvatica)

1. La fauna selvatica abbattuta, utilizzabile per fini alimentari nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, può essere commercializzata nel rispetto dei criteri generali fissati dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare.

2. Il commercio di fauna selvatica morta proveniente dagli allevamenti e munita di contrassegno inamovibile non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 1.”.

7. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 70/1996 i numeri “50 e 51”, sono sostituiti dai seguenti “56 e 57”.

8. Al comma 11 dell'articolo 30 della l.r. 70/1996 dopo le parole “tra il 1 aprile e la data di chiusura della caccia”, sono aggiunte, infine, le seguenti “fatta salva la possibilità di proroga fino al 31 luglio per motivate esigenze ambientali, climatiche e gestionali, previa istruttoria tecnica e approvazione da parte della Giunta regionale, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)”.

9. Al comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 70/1996 le parole “mediante perforazione”, sono sostituite dalle seguenti “in modo indelebile”.

10. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 70/1996 è sostituita dalla seguente:

“c) usare più di due cani per cacciatore e più di quattro cani per comitiva, ad esclusione per la caccia al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i

quali l'ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità.”

11. La lettera t) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 70/1996 è sostituita dalla seguente:

“t) commerciare esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;”.

Art. 24.

(Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), è aggiunto il seguente:

“2 bis. Agli organismi gestori dei canali demaniali di irrigazione di cui all'articolo 50 ed ai consorzi gestori dei comprensori irrigui istituiti ai sensi dell'articolo 44, la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 52 per interventi improrogabili necessari a ripristinare la funzionalità del servizio irriguo, a prevenirne possibili interruzioni ovvero per la messa in sicurezza delle infrastrutture irrigue.”.

Art. 25.

(Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 11, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Qualora l'aiuto per il ritiro dei capi morti sia riservato allo strumento assicurativo, l'adesione alla polizza individuata dal consorzio, a seguito di procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria, è obbligatoria per i soggetti tenuti a consorzarsi di cui all'articolo 2, comma 2.”.

Art. 26.

(Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37)

1. Il comma 4 dell'articolo 27 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), è sostituito dal seguente:

“4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 per l'esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 e con età superiore ai 65.”.

Capo IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE, ECONOMIA MONTANA E COLLINARE

Art. 27.

(Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è sostituito dal seguente:

“3. La Regione provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale e delle strutture vivaistiche, anche avvalendosi del personale addetto ai lavori

di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria da essa dipendente. La gestione del patrimonio silvo-pastorale regionale può essere altresì concessa a soggetti pubblici o privati per le finalità di cui al comma 2."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 4/2009 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. I beni immobili facenti parte del patrimonio silvo-pastorale regionale possono essere oggetto di concessione a soggetti pubblici o privati, compatibilmente con le finalità previste dal comma 2.

3 ter. La Regione può provvedere direttamente, anche avvalendosi del personale dipendente di cui al comma 3, all'esecuzione di opere di manutenzione sui seguenti beni:

a) patrimonio silvo-pastorale di proprietà di altri soggetti pubblici o di interesse pubblico;

b) viabilità silvo-pastorale di proprietà di soggetti pubblici o di interesse pubblico;

c) parchi, giardini e aree attrezzate di proprietà pubblica o di interesse pubblico."

3. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 le parole: "Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, tale compensazione assolve anche alle finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - abrogazione della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)" sono soppresse.

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 è inserito il seguente:

"4 bis. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, la compensazione di cui al comma 4 assolve anche alle finalità previste dall'articolo 9 della l.r. 45/1989 e comprende anche gli oneri dovuti a tale titolo. L'entità della compensazione è conseguentemente ridotta per le modifiche o le trasformazioni di superfici forestali gravate da vincolo idrogeologico nei casi previsti dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 45/1989."

5. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 4/2009 è sostituita dalla seguente:

"e) un rappresentante della cooperazione agricola;".

6. Il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 4/2009 è abrogato.

7. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 4/2009, sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in 17.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito delle UPB DB14191 per 9.500.000,00 euro e DB14192 per 7.500.000,00 euro, unità che presentano le necessarie coperture finanziarie.

2 ter. Agli oneri di cui al comma 2 bis, per il biennio 2010-2011, si fa fronte annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003."

Art. 28.

(Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 19)

1. All'articolo 30 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla monta-

gna"), come modificata dalla l.r. 28/2008, prima del comma 1, è inserito il seguente:

"01. Il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

"2) il 70 per cento in proporzione alla superficie delle zone montane, all'altimetria delle stesse e alla classificazione di cui all'articolo 4; la Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, stabilisce annualmente le percentuali da assegnare ai parametri di ripartizione e le modalità per la loro individuazione."

2. Dopo il comma 7 dell'articolo 39 della l.r. 19/2008 sono inseriti i seguenti:

"7 bis. Le disposizioni modificative dell'articolo 51, comma 1, della l.r. 16/1999, di cui all'articolo 30, comma 01 della presente legge si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2011."

"7 ter. Nel caso in cui, in fase di prima applicazione della legge, eventi sopravvenuti impediscano la costituzione delle comunità montane secondo la delimitazione territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale prevista dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto i Presidenti uscenti Commissari per ciascuna delle comunità montane di cui all'Allegato A alla presente legge, attribuendo loro i poteri necessari a garantire l'operatività degli enti."

3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 19/2008 è inserita la seguente:

"e bis) il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 51;"

4. Dopo il comma 8 dell'articolo 40 della l.r. 19/2008 è inserito il seguente:

"8 bis. L'abrogazione del numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 16/1999 decorre dal 1 gennaio 2011."

Art. 29.

(Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare), prima delle parole: "Sono beneficiari degli interventi regionali della presente legge" sono inserite le seguenti: "Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 9,"

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 16/2000 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del fondo riservate da ciascuna Comunità collinare a spese di investimento deve essere destinata alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 9, in aggiunta alle risorse specificamente assegnate."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 16/2000 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Possono essere destinatari degli interventi di cui al comma 1 i Comuni inclusi nella Comunità collinare, indipendentemente dalla rispettiva classificazione effettuata a norma dell'articolo 2."

4. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 16/2000 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "La ripartizione delle

risorse avviene in proporzione al territorio collinare di ciascuna Comunità."

Capo V.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA,
AMBIENTE E TERRITORIO

Art. 30.

(Autorizzazione alla costituzione o alla adesione a fondi immobiliari)

1. Allo scopo di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati attraverso la realizzazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), la Giunta regionale, in coerenza con gli atti di programmazione in materia di edilizia sociale, è autorizzata ad aderire, fin dalla loro fase costitutiva, ad uno o più:

a) fondi immobiliari di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) fondi immobiliari promossi dalla Cassa depositi e prestiti per finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del d.l. 112/2008;

c) fondi immobiliari promossi dalle fondazioni ex bancarie;

d) fondi immobiliari promossi da investitori istituzionali qualificati con il concorso di altri enti pubblici e privati.

2. In presenza di una pluralità di richieste di adesione a diversi fondi immobiliari, la Giunta regionale privilegia le proposte che, a parità di obiettivi e risultati attesi, garantiscono nell'ordine:

a) il più efficace coordinamento con le politiche regionali in materia di edilizia residenziale pubblica;

b) il maggiore coinvolgimento della Regione nelle scelte strategiche;

c) il minore impegno della Regione in termini finanziari;

d) la permanente verifica degli interventi in itinere;

e) la maggiore dotazione economico-patrimoniale in termini di dimensione del fondo immobiliare.

3. È esclusa la partecipazione della Regione a fondi immobiliari che perseguano, anche indirettamente, obiettivi speculativi o comunque non riconducibili alle finalità di cui al comma 1.

4. Alla copertura degli oneri, quantificati in complessivi 2.500.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2009, si fa fronte con le risorse destinate alla programmazione del II biennio del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 e allocate nella UPB DB08032 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

Art. 31.

(Sostegno all'educazione ambientale)

1. La Regione, nel quadro delle iniziative volte alla salvaguardia ed all'educazione ambientale, promuove lo svi-

luppo della tutela delle biodiversità e degli ecosistemi. A tal fine concede un finanziamento di 100.000,00 euro per la realizzazione, presso il Centro di educazione ambientale di Villa Paolina sita in Asti, località Valmanera del progetto "Scuola di biodiversità".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse finanziarie dell'UPB DB10011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

Art. 32.

(Modifiche alla legge regionale 28 maggio 2007, n. 13)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è sostituito dal seguente:

"1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica al quale sono iscritti:

a) i tecnici che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale, risultino iscritti ai relativi ordini o collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;

b) i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico-scientifici, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f) e che, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale, abbiano conseguito l'attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di formazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con la precitata deliberazione."

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/2007 è abrogato.

3. Il comma 12 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007 è sostituito dal seguente:

"12. Il venditore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro graduata sulla base della superficie utile dell'edificio."

4. Il comma 13 dell'articolo 20 della l.r. 13/2007, è sostituito dal seguente:

"13. Il locatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 5.000,00 euro graduata sulla base della superficie utile dell'edificio."

5. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 13/2007, è sostituita dalla seguente:

"f) i titoli di studio tecnico-scientifici e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);"

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 21 della l.r. 13/2007 sono abrogati.

Art. 33.

(Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 54)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 54 (Istituzione del Parco Regionale La Mandria) è sostituita dalla seguente:

"a) un'area centrale classificata quale area attrezzata, in ragione del patrimonio naturalistico connesso ai beni immobili e mobili di rilevante interesse storico e culturale e alle attrezzature ricettive funzionali all'impiego del tempo libero presenti nel territorio considerato;"

2. La porzione dell'area C di cui all'allegato cartografico 3V2 del vigente Piano d'Area del Parco regionale La Mandria, come delimitata nella planimetria di cui all'allegato D alla presente legge e nella stessa denominata C1, è classificata Zona di pre-Parco.

Art. 34.

(Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. Il comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), come da ultimo modificato dall'articolo 39 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, è sostituito dal seguente:

"2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:

1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;

2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;

3) interventi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

4) opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui all'articolo 66, comma 1, lettera i), numero 2);

b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica;

c) vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche ai sensi della parte II, capo IV, sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

d) rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. 380/2001;

e) espressione dei pareri di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001;

f) rilascio di autorizzazioni limitatamente alle superfici forestali."

Art. 35.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 45/1989 le parole "o accedere a strutture agrituristiche" sono soppresse.

Capo VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ED ASSISTENZA

Art. 36.

(Adempimenti formativi degli operatori del settore alimentare)

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, disciplina gli adempimenti formativi degli operatori del settore alimentare e del personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione, somministrazione, trasporto, deposito e vendita di sostanze alimentari e di bevande.

2. Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, la Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le attività di formazione e di aggiornamento del personale di cui al comma 1, definendo in particolare:

a) le mansioni a rischio ai fini dell'individuazione del personale tenuto all'obbligo di cui al comma 1;

b) i soggetti autorizzati ad effettuare la formazione e l'aggiornamento;

c) i soggetti esentati dalla formazione perché in possesso di specifico titolo di studio;

d) i contenuti e le modalità di svolgimento della formazione e dell'aggiornamento.

3. Per il mancato adempimento dell'obbligo formativo e di aggiornamento previsto al comma 1 si applica all'operatore del settore alimentare, come definito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, relativo a principi e requisiti generali della legislazione alimentare, per ciascun addetto, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

Art. 37.

(Cessione dei diritti di nuda proprietà di ASL, AO, AOU)

1. Le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere (AO) e le aziende ospedaliere universitarie (AOU) della Regione possono richiedere alla Giunta regionale l'autorizzazione a cedere in proprietà, ai titolari del diritto di superficie, le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare), ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per l'edilizia residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17/08/1942, n. 1150; 18/04/1962, n. 167; 29/09/1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della l. 865/1971.

2. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte delle ASL, AO, AOU e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).

Art. 38.

(Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 9 febbraio 2004, n. 2, è inserito il seguente:

"1 bis. In caso di aggregazione di più laboratori di analisi già autorizzati ed accreditati, al nuovo laboratorio risultante dall'aggregazione può essere autorizzato un numero complessivo di punti di prelievo pari a quelli in funzione all'atto della domanda di aggregazione, ivi compresi i punti di prelievo presenti nelle sedi operative che si prevede di chiudere. L'eventuale trasferimento dei punti di prelievo derivanti da una aggregazione è soggetta alla verifica ai sensi dell'articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).".

2. Il comma 3 dell'articolo 12 ed i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 18 della l.r. 55/1987, relativi alla Commissione tecnico-consultiva regionale, sono abrogati. Sono parimenti soppressi i riferimenti alla Commissione tecnico-consultiva regionale di cui all'articolo 18 contenuti negli articoli 7 comma 2, 9 comma 5, 14 comma 1, 15 comma 1, 17 comma 1 e 19 comma 3 della l.r. 55/1987.

Art. 39.

(Modifiche alla legge regionale 16 marzo 1998, n. 10)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 1998, n. 10 (Costituzione dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari), è aggiunto il seguente:

"4 bis. L'Agenzia regionale può istituire la figura del vice direttore generale. Il vice direttore supporta il direttore generale nelle attività organizzative, gestionali e deliberative dell'Agenzia. È nominato dal direttore generale, con provvedimento scritto e motivato fra i responsabili delle aree, in possesso di una esperienza almeno quinquennale di direzione in ambito gestionale-sanitario nella pubblica amministrazione.".

2. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 10/1998, è sostituito dal seguente:

"1. L'Agenzia ha una propria dotazione organica. Al personale dell'Agenzia si applica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale. Il personale in servizio presso l'Agenzia, con cinque anni di esperienza lavorativa in posizione di comando, è tenuto ad esprimere opzione per l'inquadramento in Agenzia o per il rientro nell'ente di appartenenza.".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 10/1998, è inserito il seguente:

"1 bis. Il personale comandato, con meno di cinque anni di attività lavorativa presso l'Agenzia, a richiesta della stessa, può esercitare l'opzione di cui al comma 1. Per i restanti posti vacanti si attivano le ordinarie procedure di mobilità e concorsuali.".

4. Non trovano più applicazione i commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 3 dello statuto dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari. Parimenti non trovano applicazione, salvi i casi di particolare e comprovata necessità, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 dello statuto.

5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia regionale per i servizi sanitari presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, la proposta di statuto con definizione della nuova dotazione organica.

6. Il vice direttore dell'Agenzia regionale per i servizi sanitari, previsto al comma 4 bis dell'articolo 7 della l.r. 10/1998, come inserito dal presente articolo, è nominato nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 40.

(Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), dopo le parole: "strutture residenziali per anziani" sono inserite le seguenti: "e per minori".

Art. 41.

(Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1993, n. 34)

1. L'articolo 15 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) è sostituito dal seguente:

"Art. 15. (Provvedimenti, sanzioni e vigilanza)

1. In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale (ASL), per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.

2. Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ed all'articolo 5: da 258,00 euro a 1.548,00 euro;

b) per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c): da 258,00 euro a 1.032,00 euro;

c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6 150,00 euro.

3. In caso di recidiva la pena è triplicata.

4. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e delle altre leggi in materia di tutela ed identificazione degli animali, con l'accertamento delle violazioni relative è affidata:

a) al servizio veterinario delle ASL;

b) agli agenti dipendenti dagli enti locali;

c) agli ufficiali, sottoufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato;

d) agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia dello Stato;

e) alle guardie zoofile ed alle guardie ecologiche che, nell'ambito dei programmi di controllo disposti dall'autorità nazionale o dagli enti locali, esercitano le funzioni previste dall'articolo 6 della legge 189/2004.".

Capo VII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E SPORT

Art. 42.

(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50)

1. L'articolo 9 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

"Art. 9. (Maestri di sci di altre regioni e altri Stati)

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte richiedono l'iscrizione nell'albo professionale della Regione.

2. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della regione o provincia autonoma di provenienza.

3. Il Collegio regionale dei maestri di sci provvede a cancellare dall'albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra regione o provincia autonoma.

4. I maestri di sci iscritti negli albi regionali di altre regioni o province autonome che intendono esercitare la professione temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono comunicare preventivamente tale scelta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, indicando contestualmente le località sciistiche e il periodo di attività nei quali intendono esercitare.

5. Ai cittadini comunitari che intendono esercitare, stabilmente o temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, la professione di maestro di sci, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

6. Fuori dai casi di cui al comma 5, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), i maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte, anche in forma saltuaria, devono richiedere preventivamente il nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte. Qualora i maestri di sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Piemonte.

7. Il nulla osta o l'iscrizione di cui al comma 6, sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della

Federazione italiana sport invernali, d'intesa col Collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.".

Art. 43.

(Funzionamento degli impianti olimpici di proprietà regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere, per la stagione invernale 2008-2009, le azioni necessarie per garantire il regolare funzionamento in attività ed il mantenimento in efficienza e sicurezza degli impianti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie).

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale della "Fondazione 20 marzo 2006" di cui alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico).

3. Alla copertura degli oneri necessari per le attività di cui al comma 1 e per le attività della Fondazione di cui al comma 2, stimati, nell'esercizio finanziario 2009, in 3.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare nell'ambito della UPB DB18091 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

Art. 44.

(Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. Dopo la lettera j) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica) è aggiunta la seguente:

"j bis) un rappresentante dell'Associazione soccorso alpino e speleologico piemontese. "

2. Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2009, n. 7, è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori dell'area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.".

Art. 45.

(Modifiche alla legge regionale 13 luglio 1992, n. 35)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 luglio 1992, n. 35 (Interventi a sostegno e promozione della professione di guida alpina) è aggiunto il seguente:

"1 bis. L'entità e le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 35/1992 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte negli anni successivi con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003."

Art. 46.

(Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1988, n. 15)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1988 n. 15 (Disciplina dell'attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo), è sostituita dalla seguente:

"b) la denominazione adottata dalla nuova agenzia di viaggio non è tale da ingenerare confusione nel consumatore e non coincide con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale;"

Art. 47.

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)

1. L'articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996 n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è sostituito dal seguente:

"Art. 5. (Rilevazione e analisi dei dati e sviluppo del prodotto turistico)

1. A supporto della programmazione regionale nel settore del turismo, la Giunta regionale procede alla rilevazione ed alla analisi dei dati del fenomeno turistico allo scopo di consolidare una approfondita conoscenza del sistema e del fenomeno turistico a livello nazionale ed internazionale.

2. Per perseguire le finalità di cui al comma 1 sono attribuite alla Giunta regionale le seguenti funzioni:

- a) la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati ed informazioni quantitativi e qualitativi, al fine di predisporre una fonte di informazioni utili per la promozione del territorio come destinazione turistica;
- b) il monitoraggio dei dati sui flussi turistici, anche per quanto riguarda gli standard di qualità dei servizi turistici e la soddisfazione dell'utenza;
- c) la diffusione presso gli operatori turistici del territorio dei risultati delle elaborazioni statistiche dei dati, degli studi e delle ricerche sviluppate;
- d) il coordinamento dei sistemi turistici;
- e) le attività relative alla creazione, al miglioramento e allo sviluppo di prodotti turistici competitivi;
- f) ogni altra attività utile al raggiungimento delle suddette finalità."

Art. 48.

(Liquidazione della "Sviluppo Piemonte Turismo" s.r.l.)

1. La Giunta regionale è autorizzata a procedere alla liquidazione della società a responsabilità limitata denominata Sviluppo Piemonte turismo, costituita ai sensi dell'articolo 57 della l.r. 9/2007.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un commissario liquidatore il quale, entro centotanta giorni dalla nomina, sulla base del programma temporale stabilito dalla Giunta, provvede a:

a) effettuare una ricognizione delle funzioni svolte da Sviluppo Piemonte turismo s.r.l.;

b) effettuare una ricognizione della consistenza patrimoniale di Sviluppo Piemonte turismo s.r.l.;

c) effettuare una ricognizione dello stato giuridico ed economico del personale in servizio presso Sviluppo Piemonte turismo s.r.l.;

d) redigere il conto consuntivo e ogni altro atto che risulti necessario.

3. Conclusa l'attività del commissario liquidatore, la Giunta regionale procede allo scioglimento della Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. assumendone le relative funzioni con contestuale subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi della società.

4. Entro il termine di centottanta giorni previsto dal comma 2 sono avviate procedure selettive per l'inquadramento nel ruolo della Giunta regionale, con esclusione dei ruoli dirigenziali, del personale operante con contratto a tempo indeterminato presso la Sviluppo Piemonte turismo s.r.l., secondo le modalità di reclutamento del personale applicate dalla Regione. Parte delle funzioni e del personale della Sviluppo Piemonte turismo s.r.l. potranno altresì essere assorbiti in altro ente pubblico o privato con finalità analoghe.

5. L'attuale dotazione organica è incrementata di un corrispondente numero di unità necessarie per l'inquadramento del personale di cui al comma 4.

Art. 49.

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)

1. L'articolo 11 della l.r. 75/1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 11. (Modalità di gestione dell'attività)

1. Le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) con proprio atto deliberativo individuano la forma giuridica prescelta per lo svolgimento della propria attività tra quelle disciplinate dai commi da 3 a 7 oppure dai commi da 8 a 10.

2. Per ciascun ambito turistico individuato ai sensi dell'articolo 12 non può essere costituita più di un'Agenzia. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa Agenzia.

3. Fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 10, le ATL devono costituirsi sotto forma di consorzio o di società consortile, ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile. Tali consorzi si intendono istituiti con legge regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2008').

4. Possono essere consorziati esclusivamente:

- a) le Province, la Regione e le Camere di commercio;
- b) gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;
- c) le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, purché non svolgano attività d'impresa e perseguano fini analoghi a quelli di cui all'articolo 10.

5. La Giunta regionale stabilisce i requisiti per l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera c) del comma 4 e

pubblica ogni anno un avviso per invitare i soggetti interessati a partecipare al Consorzio.

6. La Giunta regionale approva annualmente uno schema di atto di affidamento delle attività in esecuzione dei programmi di cui all'articolo 3 e lo invia alle ATL per accettazione. Tale atto di affidamento individua le attività che devono essere svolte dall'ATL, stabilisce l'ammontare dei contributi stanziati per tali attività, e riserva alla provincia la possibilità di compiere verifiche al fine di influenzare, stimolare e controllare l'operato dell'ATL nonché per controllarne la contabilità.

7. Lo Statuto del Consorzio prevede che:

a) le quote del Consorzio sono di tipo 'A', per i consorziati di cui alle lettere a) e b) del comma 4 e di tipo 'B' per i consorziati di cui alla lettera c) del comma 4;

b) le quote di tipo 'B' danno diritto, collettivamente, all'elezione di un numero di rappresentanti nell'organo gestorio inferiore alla metà dei suoi membri;

c) i rappresentanti delle quote di tipo 'B' hanno diritto di voto limitato alle materie di tipo programmatico e non gestionale;

d) le quote di tipo 'B' hanno diritto di voto in Assemblea limitatamente alla nomina dei consiglieri di loro spettanza ed all'approvazione del bilancio di esercizio;

e) l'adesione al Consorzio è aperta a tutti i soggetti di cui alla lettera c) del comma 4, senza limitazioni, fatto salvo il pagamento della quota consortile;

f) può essere costituito un Comitato di indirizzo, aperto a tutte le associazioni ed organizzazioni degli operatori turistici, ai consorzi di imprenditori turistici ed agli operatori economici interessati al turismo, anche non consorziati, con potere di emanare un parere obbligatorio ma non vincolante sulle modalità di attuazione, da parte dell'ATL, dell'atto di affidamento di cui al comma 6;

g) è vietato al Consorzio distribuire utili o quote del patrimonio ai consorziati di cui alla lettera c) del comma 4;

h) è vietato ai consorziati di cui alla lettera c) del comma 4, vendere servizi o forniture al Consorzio, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

8. Fuori dai casi previsti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7, le ATL possono costituirsi nella forma di società di capitali, di consorzi o di società consortili tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4. Le ATL o i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 devono selezionare uno o più soci privati per l'apporto di capitali e per la partecipazione attiva nella gestione della Convenzione di cui al comma 9 con la Regione, attraverso le modalità tecniche di volta in volta individuate.

9. La Giunta regionale approva una bozza di convenzione di durata non superiore a nove anni recante le attività che devono essere svolte dall'ATL, l'ammontare dei contributi stanziati per tali attività, i controlli e le sanzioni.

10. Lo Statuto deve prevedere che l'oggetto della società o del consorzio sia limitato all'oggetto della convenzione con la Regione e che dopo un numero di anni coincidente con la durata della convenzione, i soci privati devono cedere le loro quote al valore di mercato ai soci di cui alle lettere a) e b) del comma 4 o ai soggetti che risulteranno vincitori di una nuova procedura ad evidenza pubblica."

Art. 50.

(Norma transitoria)

1. Le ATL devono effettuare la scelta di cui all'articolo 11, comma 1 della l.r. 75/1996, come sostituito dall'articolo 49 della presente legge, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della stessa. Tale scelta può essere successivamente modificata.

2. Se l'ATL opta per le modalità di cui all'articolo 11, commi da 3 a 7 della l.r. 75/1996, come sostituito dall'articolo 49 della presente legge, l'adeguamento dello Statuto deve avvenire entro sei mesi dall'adozione della scelta.

3. Se l'ATL opta per le modalità di cui all'articolo 11, commi 8, 9 e 10 della l.r. 75/1996, come sostituito dall'articolo 49 della presente legge, l'adeguamento dello Statuto e la pubblicazione degli atti di gara per la scelta dei soci privati devono avvenire entro sei mesi dall'adozione della scelta, ovvero, limitatamente alla pubblicazione degli atti di gara, entro sessanta giorni dalla consegna da parte della Regione della bozza di convenzione per l'erogazione dei contributi pubblici, se successiva.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare, in concorso con gli altri soci pubblici e al valore nominale, le quote di capitale o di fondo consortile dismesse da parte dei soci o dei consorziati che hanno dovuto recedere in attuazione dell'articolo 11 della l.r. 75/1996, come sostituito dall'articolo 49 della presente legge.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle ATL il contributo di cui all'articolo 14 della l.r. 75/1996 per l'anno 2009. L'erogazione del medesimo contributo per l'anno 2010 è subordinato all'avvenuta approvazione della delibera assembleare di cui all'articolo 11, comma 1 della l.r. 75/1996 come sostituito dall'articolo 49 della presente legge.

6. L'articolo 26 della l.r. 12/2008 è abrogato.

Capo VIII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 51.

(Provvedimenti a sostegno del consumo)

1. La Regione favorisce gli interventi promossi dagli enti locali in collaborazione con le imprese commerciali o dell'artigianato che partecipano alla realizzazione di programmi di intervento a beneficio delle fasce deboli della popolazione, secondo criteri e modalità di attuazione individuati dalla Giunta regionale.

2. I benefici per gli interventi di cui al comma 1 sono attribuiti sotto forma di contributi ad enti locali o loro forme associative, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare. Gli interventi possono essere realizzati anche in collaborazione con organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

3. La Giunta regionale è tenuta a presentare alla competente commissione consiliare una relazione annuale sugli interventi svolti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse finanziarie stanziata nella UPB DB17021 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.

5. Per il biennio 2010-2011 agli oneri di cui al comma 4 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

Art. 52.

(Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1. Alla rubrica dell'articolo 19 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina e sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte (In attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)) dopo le parole "Competenze regionali" sono aggiunte le seguenti: "e comunali".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 28/1999 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Negli esercizi commerciali di cui all'art. 17, comma 4 del d.lgs. 114/1998 è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

3 ter. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 bis è punita con la sanzione prevista dall'articolo 22, comma 1 del d.lgs 114/1998."

Capo IX.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI, NAVIGAZIONE INTERNA E DEMANIO IDRICO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

Art. 53.

(Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale è autorizzata a definire il contributo di iscrizione al registro regionale delle imprese di cui all'articolo 5."

Art. 54.

(Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali) è aggiunto il seguente:

"6 bis. Ai fini dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) in materia di rilascio delle concessioni relative all'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi:

a) previsione, a partire dall'anno 2009, di una specifica tipologia di occupazione di sedime demaniale costituita da scivoli posti in prossimità dello specchio acqueo e destinati allo stazionamento di unità di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale;

b) previsione, per la tipologia di occupazione di cui alla lettera a), di un importo di canone annuo non superiore a 10,00 euro al metro quadro, con esclusione di canoni minimi."

2. Il comma 2 bis dell'articolo 28 della l.r. 2/2008, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35, è sostituito dal seguente:

"2 bis. Le istanze di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), devono essere presentate all'autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre il 31 ottobre 2009, pena l'irricevibilità delle istanze stesse."

3. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 28 della l.r. 2/2008, come inserito dall'articolo 38 della l.r. 12/2008, sono aggiunti i seguenti:

"2 quinquies. Sino all'emanazione dei regolamenti regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), le concessioni riguardanti beni del demanio idrico della navigazione interna sono rilasciate per un periodo inferiore ad anni:

a) uno, nei casi di occupazioni contingenti di aree e beni dovute ad esigenze temporanee, quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o per brevi periodi, nonché nei casi di estrazioni di materiali in alveo;

b) tre, nei casi di interventi ed usi che comportano una limitata alterazione permanente dei luoghi, in tratti di area scoperta, o occupata con impianti di facile rimozione, o in specchi di acqua, con opere facilmente eliminabili e che interessano aree o spazi ridotti, quali boe, pontili fissi e mobili, zattere, galleggianti in generale;

c) nove, nei casi di interventi di modifica sostanziale nel tempo e nella struttura del bene demaniale considerato, quali opere infrastrutturali, concessioni di aree che per l'ampiezza o la durata alterano l'equilibrio degli usi demaniali della collettività interessata o che riguardano darsene coperte o scoperte, edifici o parti di essi, capannoni, o altri manufatti. Tali concessioni possono essere ampliate sino ad un massimo di anni trenta, in presenza di consistenti realizzazioni di opere che necessitano di adeguato periodo di ammortamento.

2 sexies. I comuni o le loro gestioni associate espletano le procedure amministrative ed introitano gli indennizzi, relativi alle occupazioni demaniali non ancora accertate di cui alla l.r. 12/2004 ed alla l.r. 12/2008, utilizzandoli per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione della navigazione interna e del relativo demanio idrico, per gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio demaniale, nonché per il finanziamento dei progetti di recupero.

2 septies. L'occupazione di scivoli a lago in aree appartenenti al demanio idrico della navigazione interna, avvenute con unità di navigazione di limitate dimensioni e ad uso locale, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2008, è sanata mediante il pagamento, ai comuni o alle loro gestioni associate, di una somma pari ad una annualità di canone, determinata secondo le dimensioni dell'unità di navigazione, assumendo quale importo di riferimento il canone per l'anno 2009, previa presentazione di istanza secondo specifica modulistica semplificata predisposta dai comuni o dalle loro gestioni associate. Le somme versate per le finalità di cui al presente comma in eccedenza rispetto all'indennizzo sopra indicato sono rimborsate."

Capo X.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E
COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 55.

(Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34)

1. Al comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) dopo le parole: "alla fine del cantiere", sono inserite, infine, le seguenti: "e per coloro che risultano essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse entro il 31 dicembre 2005".

2. Il comma 7 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

"7. La Giunta regionale dispone il trasferimento delle somme necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 1 alle province, che provvedono, nell'ambito degli indirizzi regionali, all'individuazione dei criteri e delle priorità di utilizzo dei fondi in relazione ai diversi interventi previsti a favore dei destinatari indicati al comma 1".

3. Al comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 34/2008, dopo la parola: "eroga", è inserita la seguente: "anche".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 34/2008 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative di cui alla l. 68/1999 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, nell'ambito della UPB DB0902 e sono utilizzate in spesa per le finalità indicate dalla legge stessa."

5. Al comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 34/2008, dopo la parola: "disabili" le parole: "ad eccezione di" sono sostituite dalle parole: "in aggiunta a".

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 37 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente comma:

"1 bis). "I sussidi di cui al comma 1 possono, altresì essere corrisposti a lavoratori disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali."

7. Al comma 8 dell'articolo 38 della l.r. 34/2008, le parole: "non si applicano", sono sostituite dalle seguenti: "si applicano anche".

8. Al comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 34/2008, le parole: "di lavoratori che si trovano in trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)", sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti di cui all'articolo 29".

9. Il comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di conseguire il riconoscimento della priorità di cui al comma 1, le aziende e gli enti presentano alla Regione progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale."

10. Il comma 3 dell'articolo 52 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

"3. La Regione, nell'applicazione dell'articolo 42, dà priorità alle domande presentate da donne. A tal fine, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, le donne devono costituire almeno il 60 per cento dei soci e nell'ipotesi di società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di

amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne."

11. Al comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 34/2008 dopo la parola: "conciliazione" sono inserite, infine, le seguenti: "ed i percorsi di carriera".

12. Dopo il comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 34/2008 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Per la valutazione delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione ed il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), modificata ed integrata dalla legge regionale 9 maggio 1997, n. 22, la Regione si avvale del comitato tecnico di cui all'articolo 7 della l.r. 28/1993, nella composizione attualmente in carica fino al perfezionamento dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 42 della presente legge."

Art. 56.

(Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 76, è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Regione concede finanziamenti in via prioritaria alle cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale di cui all'articolo 2 a titolo di anticipazione di crediti non ancora scaduti, mediante la cessione pro solvendo di fatture emesse, nei confronti delle ASL e delle ASO del Piemonte e da queste non ancora evase. I criteri e le modalità per le anticipazioni sono definiti dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 21."

2. L'articolo 17 della l.r. 18/1994, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 76/1996, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. (Costituzione di un fondo di rotazione)

1. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per la realizzazione degli investimenti e per la concessione delle anticipazioni di cui all'articolo 16, la Giunta regionale stipula una convenzione avente l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.A. la gestione di un fondo di rotazione."

Art. 57.

(Anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria)

1. La Regione al fine di alleviare i disagi dei lavoratori e delle lavoratrici colpiti dalla crisi economico-finanziaria individua meccanismi operativi volti ad anticipare l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria.

2. L'Agenzia Piemonte Lavoro, in qualità di ente strumentale della Regione, è autorizzata ad utilizzare, per le finalità di cui al comma 1, la liquidità giacente in cassa che viene reintegrata, previa convenzione, dall'INPS.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce destinatari, criteri, modalità e termini per l'erogazione degli anticipi.

Capo XI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO

Art. 58.

(Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario), è aggiunto il seguente:

"6 bis. Nel periodo in cui le residenze gestite dall'Ente non sono utilizzate dagli studenti, possono essere concesse in uso anche a soggetti diversi da quelli previsti nel presente articolo."

2. Il comma 5 dell'articolo 19 della l.r. 16/1992, è sostituito dal seguente:

"5. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per due mandati."

Art. 59.

(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale
13 aprile 1995, n. 63)

1. L'articolo 24 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), è sostituito dal seguente:

"Art. 24 (Commissioni esaminatrici, prove finali, attestati di qualifica)

1. Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che abbiano partecipato ad almeno i due terzi delle lezioni sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità; tali prove sono pubbliche e si svolgono in conformità alla disciplina di cui all'articolo 20, comma 4.

2. La Giunta regionale, previa intesa con le province e sentito il parere della competente Commissione consultiva, disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e l'entità dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici.

3. Il superamento delle prove finali comporta il conseguimento dell'attestato di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) con i relativi effetti e costituisce comunque titolo utile ai fini della valutazione di merito dei concorsi pubblici. L'attestato è rilasciato dalle province secondo quanto stabilito dall'articolo 77, comma 1, lettera c) della l.r. 44/2000, salvo che per le attività formative di competenza regionale.

4. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 2, le commissioni esaminatrici nominate al termine dei corsi di qualifica dalle province o, per le attività formative di competenza regionale, dalla regione, sono composte, in conformità all'articolo 14 della l. 845/1978, da:

a) il Presidente, designato, rispettivamente, dalla provincia o dalla regione;

b) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

c) un esperto designato dall'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) un esperto designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro;

f) un rappresentante del personale didattico designato dal responsabile dei corsi.

5. Le commissioni esaminatrici per l'attribuzione di qualifiche o titoli previsti dalle vigenti leggi per l'esercizio di attività di lavoro autonomo sono, all'atto della nomina, integrate da rappresentanti di categoria, associazioni o enti interessati.

6. Le commissioni esaminatrici si intendono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti tra cui necessariamente il Presidente."

Art. 60.

(Istituzione di un fondo rotativo per le agenzie formative)

1. Al fine di consentire al sistema formativo regionale sia di supportare le politiche attive del lavoro nell'attuale fase di crisi economico-produttiva, sia di procedere alla necessaria ristrutturazione del sistema stesso, è autorizzata l'istituzione di un fondo rotativo a breve della durata di ventiquattro mesi.

2. L'utilizzabilità del fondo di cui al comma 1 da parte delle agenzie formative è subordinata alla approvazione di piani aziendali che contengano i necessari elementi di razionalizzazione, nonché l'indicazione dei settori e delle azioni di investimento per la qualificazione. La Giunta regionale predispone criteri per disciplinare le modalità per l'erogazione ed il reintegro del fondo.

3. Il fondo di cui al comma 1 è istituito all'interno della UPB SB01001 con una dotazione di 7.000.000,00 euro per l'anno 2009 e di 3.000.000,00 euro per l'anno 2010. Alla copertura finanziaria degli oneri per la costituzione del fondo si provvede con le disponibilità dell'UPB DB15001.

Capo XII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
E PERSONALE

Art. 61.

(Disposizioni di razionalizzazione nell'utilizzo
delle risorse umane)

1. A supporto e completamento del processo di riorganizzazione dell'ente, la Regione adotta misure di razionalizzazione volte a favorire un miglior utilizzo delle risorse umane.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il personale regionale delle categorie, in servizio a tempo indeterminato, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di collocamento a riposo per raggiungimento dell'anzianità massima contributiva. Il dipendente interessato, a condizione che entro l'anno solare di riferimento raggiunga il requisito minimo contributivo richiesto, può presentare richiesta di esonero entro la data annualmente stabilita con provvedimenti organizzativi della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il personale dei rispettivi ruoli. La richiesta non è revocabile. È data facoltà all'ammi-

nistrazione di accogliere la domanda in base alle proprie esigenze funzionali e organizzative conseguenti alla valutazione e programmazione complessiva dei fabbisogni di personale.

3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente viene attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto all'atto dell'esonero, comprensivo degli emolumenti fissi ed accessori, salvo quelli direttamente collegati alla presenza in servizio. All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

4. I dipendenti esonerati dal servizio possono svolgere lavoro autonomo o attività di collaborazione occasionale o di consulenza per soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, da enti o società partecipate dalle pubbliche amministrazioni stesse o da società o associazioni che svolgano attività per i soggetti pubblici sopra indicati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione regionale.

5. Fino alla data del collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del relativo trattamento economico e di tutti gli oneri versati dall'amministrazione non possono essere utilizzati per altre finalità.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale non dirigente dipendente delle aziende sanitarie della Regione e degli enti strumentali, previa emanazione di indirizzi applicativi da parte della Giunta regionale, finalizzati all'effettiva riduzione della spesa del personale.

7. L'applicazione delle presenti disposizioni non può comportare incremento di spesa per il personale.

8. Con propri atti organizzativi l'amministrazione disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72, commi 7, 9, 10 e 11 del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, in materia di trattenimento in servizio.

Art. 62.

(Trattamento economico del personale)

1. Al fine di supportare i processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura operativa, nonché per valorizzare le professionalità del personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, sono stanziati per l'annualità 2009 270.000,00 euro, al lordo degli oneri riflessi, che vanno ad incrementare per 200.000,00 euro le risorse decentrate previste dall'articolo 31, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) 22 gennaio 2004 – comparto regioni -autonomie locali.

2. Gli oneri di cui al presente articolo trovano copertura finanziaria nella UPB DB07051 del bilancio di pluriennale 2009-2011.

Art. 63.

(Assistenza legale degli enti strumentali della Regione)

1. A fini di contenimento della spesa pubblica, nei casi in cui non ricorrono motivi di conflitto con gli interessi della Regione, l'Avvocatura regionale svolge attività di rappresentanza e difesa in giudizio, nonché di consulenza legale volta a prevenire il contenzioso, anche in favore

degli enti strumentali della Regione sprovvisti di uffici legali, previa approvazione da parte della Giunta regionale di specifiche convenzioni che ne determinano condizioni di utilizzo e rapporti finanziari.

Capo XIII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA INTEGRATA

Art. 64.

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23)

1. L'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23 (Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata), è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Istituzione di un Fondo di solidarietà per le vittime del terrorismo e della criminalità)

1. È istituito un Fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle forze armate, alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, alle forze di polizia locale e per i decorati di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo, al valore civile e militare, nati o residenti nel territorio piemontese, o che prestano effettivo servizio a reparti ed enti dislocati sul territorio regionale, che sono deceduti o hanno riportato un'invalidità permanente, pari o superiore all'80 per cento delle capacità psichiche e fisico-motorie, a seguito di lesioni traumatiche subite nel corso dell'espletamento di un servizio ordinario o straordinario nel territorio nazionale o all'estero.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è istituito, altresì, a favore dei civili nati o residenti nei comuni del Piemonte, deceduti o che abbiano riportato un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento a causa di atti terroristici compiuti nel territorio italiano o all'estero.

3. Il Fondo di cui al comma 1 interviene anche a favore dei civili e loro legittimi eredi conviventi, nati o residenti nei comuni del Piemonte, vittime o resi invalidi all'80 per cento, nel tentativo di fronteggiare la commissione di reati perpetrati nel territorio italiano o all'estero.

4. Le elargizioni del Fondo di cui al presente articolo non sono cumulabili con i benefici economici previsti per altre tipologie di vittime di reati e disciplinati in analoghe normative regionali.

5. Il Fondo di cui al comma 1 può disporre di stanziamenti determinati annualmente dalla legge di bilancio.

6. La Giunta regionale definisce, sentito il parere della competente commissione consiliare, le modalità di gestione del fondo di cui al presente articolo."

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 agosto 2009

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

Piano finanziario del FEP - periodo di programmazione 2007-2013	Allegato A (Articolo 2)
Variazioni alle autorizzazioni di cassa	Allegato B (Articolo 6)
Variazioni di bilancio	Allegato C (Articolo 9)
Planimetria Area C1 di cui all'allegato cartografico 3V2 del Piano d'Area del Parco regionale La Mandria	Allegato D (Articolo 33)

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 599

“Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009”

- Presentato dalla Giunta regionale il 23 febbraio 2009.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 24 febbraio 2009.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla Commissione referente il 13 maggio 2009 con relazione di Aldo Reschigna.
- Approvato in Aula il 29 luglio 2009, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 10 voti contrari e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente :
“Art. 8. (Legge finanziaria)
- 1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
- 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:
 - a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di

- competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
- b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;
- c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all'articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:
“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 18/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :
“Art. 8 (Interventi a sostegno dell'informazione periodica locale)

1. Per il perseguimento delle attività di cui all'articolo 7, la Regione attua i seguenti interventi:

- a) erogazione di contributi in conto interesse per consentire l'accesso a mutui bancari a tasso agevolato a sostegno di investimenti per la ristrutturazione aziendale e l'ammodernamento tecnologico anche finalizzato alla fruizione della stampa periodica locale da parte dei soggetti disabili sensoriali;
- b) erogazione di contributi in conto corrente per l'acquisto della carta fino ad un massimo del 10 per cento della spesa complessiva, a fronte di un bilancio certificato relativamente alla voce dell'acquisto carta finalizzata alla stampa del periodico;

- c) contributi per l'abbonamento ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;
- d) riduzione dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 2,98 per cento a partire dall'anno 2009;
- e) erogazione di contributi, fino al 20 per cento del costo complessivo di produzione.

2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, lettera b), la certificazione di bilancio è rilasciata, limitatamente ai soli costi sostenuti per l'acquisto della carta utilizzata, da parte di una società di revisione, iscritta all'apposito albo tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

3. I contributi di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono erogati per un importo cumulativo non superiore a 30.000 euro l'anno.”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 36/2008 è il seguente:

“Art. 8 (*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*)

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all' articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2009 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 100.000.000,00 ed è iscritto nella UPB DA09011.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 36/2008 è il seguente:

“Art. 5 (*Spese obbligatorie e d'ordine*)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 36/2008 è il seguente:

“Art. 6 (*Garanzie prestate dalla Regione*)

1. È approvato, ai sensi dell' articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.”.

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 39 della l.r. 7/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 39 (*Controlli interni*)

1. La Regione esercita i controlli interni, compreso il controllo di gestione, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonché dalla l.r. 51/1997.

2. I controlli interni hanno per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale della Regione, e sono finalizzati a:

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua tra gli atti concernenti i capitoli denominati 'Acquisto di beni e servizi', 'Trasferimenti correnti' e 'Trasferimenti in conto capitale' quelli per i quali il parere di regolarità contabile ed amministrativa è obbligatorio ai fini dell'esecutività dell'atto.”.

- Il testo dell'articolo 43 della l.r. 7/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente :

“Art. 43 (*Autonomia contabile*)

1. L'Ufficio di Presidenza predisporre il bilancio annuale di previsione del Consiglio, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 (Autonomia contabile e funzionale dei Consigli regionali delle Regioni a Statuto ordinario) e lo sottopone al Consiglio per l'approvazione, previo esame da parte della Commissione consiliare competente. Al bilancio annuale e' allegato il bilancio pluriennale del Consiglio.

1 bis. L'Ufficio di Presidenza, nel predisporre il bilancio del Consiglio regionale secondo quanto previsto dal comma 1, individua annualmente, nell'ambito delle risorse necessarie al funzionamento complessivo dell'organo, la spesa per il proprio personale, consentita nel limite massimo desumibile dalla completa copertura della dotazione organica, che concorre insieme alle altre a determinare il fabbisogno di cui all'articolo 42, comma 4.

2. Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione del Consiglio sono redatti con l'osservanza della disciplina stabilita al riguardo per la Regione dalla presente legge, in quanto applicabile, e del regolamento di cui all'articolo 44.

3. Il Consiglio delibera il proprio bilancio in apposita seduta almeno venti giorni prima del termine stabilito per la presentazione al Consiglio del bilancio di previsione della Regione.

4. Per le variazioni del fabbisogno, che si rendessero necessarie durante l'anno finanziario, si provvede con deliberazione del Consiglio, su proposta dell'Ufficio di Presidenza e con le modalità previste per la deliberazione del bilancio di previsione e nell'ambito delle compatibilità complessive del bilancio della Regione. La deliberazione e' comunicata alla Giunta dal Presidente del Consiglio. La Giunta iscrive le eventuali maggiori somme nel

bilancio della Regione, provvedendo alle variazioni occorrenti.

5. L'Ufficio di Presidenza sottopone annualmente al Consiglio, per l'approvazione, il rendiconto contenente i risultati finali della gestione del bilancio del Consiglio stesso. L'approvazione avviene seguendo le stesse modalità e procedure previste per il bilancio di previsione. Il rendiconto del Consiglio è allegato al rendiconto generale della Regione.”.

Nota all'articolo 12

Il testo dell'articolo 4 quinquies comma 1 della legge 228/1997.

Art. 4-quinquies.

Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione

1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico - alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorità di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e dell'articolo 12 del decreto - legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto - legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attività al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non più di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto - legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.

Il testo dell'articolo 23 quinquies della legge 51/2006.

Art. 23-quinquies.

Differimento di termini e agevolazioni concernenti aree colpite da calamità naturali

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 383, già differiti dal decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, nonché i termini di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 aprile 2000, n. 125, e all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono ulteriormente differiti al 30 giugno 2006.

2. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, riammessi alle agevolazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato regolamento di cui al decreto 10 dicembre 2003, n. 383, beneficiano delle provvidenze di cui agli articoli 4-quinquies, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e 4-bis, comma 5, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 18/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 12.

(Modalità di presentazione delle domande di contributo)

1. I termini per la presentazione delle domande di contributo sono fissati con delibera di Giunta regionale che ne dispone annualmente le modalità ed i tempi sulla base del bilancio regionale.

2. Le domande sono corredate di una relazione che illustri il programma per il quale è richiesto il contributo, la sua corrispondenza alle finalità della legge ed il bilancio della società da presentare successivamente all'approvazione.

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 19/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (Costituzione e oggetto sociale)

1. La Regione provvede alla costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte), il cui capitale sociale iniziale, determinato in euro 120.000,00, è interamente sottoscritto dalla Regione.

2. L'oggetto sociale comprende le funzioni e le competenze proprie di una centrale di committenza ed in particolare:

a) la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché, previa autorizzazione della Giunta regionale, le ulteriori fasi di progettazione e la direzione dei lavori;

b) l'acquisto di forniture e servizi, anche mediante sistemi dinamici di acquisizione;

c) l'aggiudicazione di appalti pubblici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

d) tutte le attività accessorie e strumentali alle attività di cui alle lettere a), b) e c), incluse le procedure di esproprio.

omissis.”.

Note all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 85 del regolamento (CE) n. 479/2008 è il seguente:

“Art. 85 (Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998)

1. Ove applicabile, i produttori estirpano a loro spese le superfici vitate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

2. In attesa dell'estirpazione a norma del paragrafo 1, le uve e i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici di cui al medesimo paragrafo possono essere messi in circolazione solo a fini di distillazione esclusivamente a spese del produttore. I prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. Fatte salve, se del caso, precedenti sanzioni imposte dagli Stati membri, a partire dal 31 dicembre 2008 gli Stati membri impongono sanzioni proporzionate alla gravità, alla portata e alla durata dell'inadempienza ai produttori che non hanno ottemperato a tale obbligo di estirpazione.

omissis.”.

- Il testo dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 è il seguente:

“Art. 55 (*Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione*)

1. Le sanzioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 e dall'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono fissate in modo da sanzionare adeguatamente coloro che hanno violato le pertinenti disposizioni.

Fatte salve, se del caso, le sanzioni eventualmente imposte in precedenza, gli Stati membri fissano le sanzioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 e dall'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008, in base ai seguenti principi:

a) la sanzione finanziaria di base è pari ad almeno 12.000 EUR/ha;

b) gli Stati membri possono aumentare la sanzione in base al valore commerciale dei vini prodotti nei vigneti considerati.

2. Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008:

a) per quanto riguarda gli impianti illegali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta il 1° gennaio 2009;

b) per quanto riguarda gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.

La sanzione è nuovamente applicata ogni 12 mesi a partire dalle date suddette e secondo i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

3. Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all'articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 per la prima volta il 1° luglio 2010 per mancata osservanza dell'obbligo di estirpazione e, successivamente, ogni 12 mesi fino al suo adempimento, secondo i criteri fissati al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.”.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999 è il seguente:

“Art. 2

[1. L'impianto di vigneti con varietà come uve da vino ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, è vietato fino al 31 luglio 2010, salvo se eseguito in forza dei seguenti diritti:

a) diritto di nuovo impianto di cui all'articolo 3;

b) diritto di reimpianto di cui all'articolo 4;

c) diritto di impianto prelevato da una riserva di cui all'articolo 5 o all'articolo 6, paragrafo 1, in caso di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8.

È ugualmente vietato fino alla stessa data il sovrinnesto di varietà di uve da vino su varietà di uve diverse da quelle da vino.

2. Le uve ottenute dalle superfici:

a) sulle quali sono state piantate viti anteriormente al 1° settembre 1998, e

b) la cui produzione poteva essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, o dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CEE) 822/87,

non possono essere utilizzate per produrre vino da commercializzare. I prodotti ottenuti da queste uve possono essere immessi sul mercato soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. Uno Stato membro, se ha compilato l'inventario del potenziale produttivo viticolo a norma dell'articolo 16, può derogare al paragrafo 2 del presente articolo. Tale deroga dev'essere concessa anteriormente al 31 luglio 2008 e deve comportare l'autorizzazione, per le superfici interessate, a produrre vino da commercializzare.

La deroga è concessa:

a) quando il produttore interessato ha prima estirpato altre viti su una superficie equivalente in coltura pura, salvo nel caso in cui il produttore ha ricevuto per la superficie interessata un premio all'estirpazione ai sensi della normativa comunitaria o nazionale; e/o

b) autorizzando il produttore interessato a far valere i diritti di reimpianto ottenuti entro un periodo da fissare successivo all'impianto sulla superficie interessata; a tal fine gli Stati membri possono anche far valere nuovi diritti di impianto previsti all'articolo 6, paragrafo 1, e/o

c) qualora lo Stato membro possa dimostrare (a soddisfazione della Commissione) diritti di reimpianto che non ha fatto valere, ma che sarebbero ancora validi se fossero stati richiesti; tali diritti possono essere utilizzati e riassegnati ai produttori per una superficie equivalente in coltura pura; e/o

d) qualora il produttore in causa si sia impegnato a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo dello Stato membro interessato.

omissis].”.

Abrogato dall'articolo 128 del regolamento (CE) n. 479/2008, con decorrenza indicata nello stesso articolo 128.

- Il testo dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 è il seguente:

“Art. 86 (*Regolarizzazione obbligatoria degli impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998*)

1. Ove applicabile, entro il 31 dicembre 2009 i produttori regolarizzano, mediante il versamento di una tassa, le superfici vitate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

Fatte salve le procedure nell'ambito della liquidazione dei conti, il disposto del primo comma non si applica alle superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999.

omissis.”.

- Il testo dell'articolo 108 del regolamento (CE) n. 479/2008 è il seguente:

“Art. 108 (*Schedario viticolo*)

1. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

2. Gli Stati membri in cui la superficie vitata totale impiantata con varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, è inferiore a 500 ha non sono soggetti all'obbligo di cui al paragrafo 1.”.

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 14/2006 è il seguente:

“Art. 28 (*Regolamento dell'anagrafe unica delle aziende agricole del Piemonte*)

1. È istituita l'anagrafe agricola unica del Piemonte ed il fascicolo aziendale, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173).

2. L'anagrafe agricola unica è la componente centrale del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) ed è l'archivio probante per il controllo delle erogazioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. In Piemonte il SIAP costituisce il sistema integrato di gestione e controllo, previsto dal regolamento (CE) n. 3508/1992 e dal regolamento (CE) n. 1782/2003. Il SIAP è una componente del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

omissis.”.

- Il testo dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 è riportato nella nota all'art. 16.

Note all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 87 del regolamento (CE) n. 479/2008 è il seguente:

“Art. 87 (*Controllo di non circolazione o distillazione*)

1. In relazione all'articolo 85, paragrafo 2, e all'articolo 86, paragrafi 3 e 4, gli Stati membri richiedono prova della non circolazione dei prodotti in questione o, qualora i prodotti in questione siano distillati, la presentazione di contratti di distillazione.

2. Gli Stati membri verificano la non circolazione e la distillazione di cui al paragrafo 1. Essi impongono sanzioni in caso di inadempienza.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le superfici soggette all'obbligo di distillazione e i corrispondenti volumi di alcole.”.

- Il testo dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 479/2008 è il seguente:

“Art. 12 (*Vendemmia verde*)

1. Ai fini del presente articolo per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

omissis.”.

Nota all'articolo 21

- Il capo I (*Le sanzioni amministrative*) della legge 689/1981 comprende gli articoli da 1 a 43.

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 70/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. (*Zone di ripopolamento e cattura*)

1. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province in territori idonei allo sviluppo naturale e alla sosta della fauna selvatica, non destinati a coltivazioni specializzate o che possano essere particolarmente danneggiati da una rilevante presenza di fauna selvatica.

2. Le zone di ripopolamento e cattura hanno lo scopo di:

- a) favorire la produzione della fauna selvatica stanziale;
- b) favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria;
- c) fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti;
- d) favorire l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti.

3. *L'estensione di ciascuna zona sarà determinata in base a criteri biologici atti a favorire buone concentrazioni e lo sviluppo agevolato della fauna selvatica attraverso i seguenti interventi:*

- a) ripristino a coltura di terreni marginali;
- b) esecuzione di sfalci;
- c) semine con opportune miscele;
- d) allestimento di zone umide alimentate con acqua sorgiva o piovana;
- e) creazioni di siepi con valenza faunistica.

4. La fauna oggetto di caccia catturata in dette zone viene impiegata per il ripopolamento degli A.T.C. e dei C.A. ricompresi nel comprensorio omogeneo interessato, e può essere destinata alla reintegrazione di altri A.T.C. e C.A. della Regione Piemonte.

4 bis. La fauna oggetto di caccia catturata in dette zone, per motivate ragioni, può essere destinata ad ambiti territoriali di caccia (ATC) e comprensori alpini (CA) di altre Regioni previa autorizzazione della Giunta regionale.”.

5. Dette zone sono istituite per una durata di anni cinque e sono rinnovabili per uguale periodo.

6. In caso di scadente redditività o di accertati gravi danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole e ammessa la revoca solo al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il mese di marzo."

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 70/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 13.

Uso e custodia dei cani. Zone per addestramento, allenamento, gare dei cani da caccia

1. Il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nell'A.T.C. di ammissione, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni destinati all'esercizio dell'attività venatoria, ad eccezione dei terreni di cui all'articolo 7, comma 9.

2. Nella zona delle Alpi il cacciatore può esercitare l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia nel C.A. di ammissione, dal 1° settembre fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni esclusi il martedì e il venerdì, nei terreni individuati al comma 1.

3. Chiunque detenga anche temporaneamente cani di qualsiasi razza deve provvedere al tatuaggio a norma della vigente legislazione e deve adoperarsi affinché i cani stessi non arrechino danno alla fauna selvatica.

4. I cani trovati incustoditi in ogni tempo e luogo sono oggetto di cattura da parte degli agenti di vigilanza. La presenza di cani vaganti o randagi va segnalata comunque, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell'anagrafe canina), agli organi di polizia municipale del Comune competente per territorio.

5. La Provincia, anche su richiesta degli A.T.C. e dei C.A., delle associazioni venatorie o cinofile riconosciute, ovvero di imprenditori agricoli singoli o associati previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio provinciale, autorizza l'istituzione di:

a) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, con divieto di sparo;

b) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da seguito, con divieto di sparo;

c) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia, nei periodi indicati dalle Province con il regolamento di cui al comma 6.

6. L'istituzione, il rinnovo, la revoca, i periodi in cui sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, e la gestione delle zone di cui ai commi 5 e 7 sono disciplinati da apposito regolamento provinciale approvato, sentita la Giunta regionale.

7. La Provincia, può istituire con le modalità di cui al comma 5, nel periodo dal 1° marzo al 31 luglio, zone temporanee per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani con divieto di sparo, di estensione non superiore ciascuna ad ettari 100.

8. Nelle aziende agri-turistico-venatorie le zone di cui al comma 5 sono istituite con provvedimento della Giunta regionale, su richiesta dei concessionari. Lo stesso provvedimento definisce i criteri di istituzione, rinnovo, revoca, gestione e i relativi periodi di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia.

9. La deliberazione provinciale contenente l'individuazione delle zone di cui ai commi 5 e 7 viene trasmessa ai Comuni interessati.

10. Le zone di cui al comma 5 lettere a), b) e c), e quelle di cui al comma 7:

a) non possono tra loro coincidere neppure parzialmente e sono determinate in misura non inferiore ciascuna ad ettari 30 e non superiore ad ettari 300 fatto salvo quanto previsto al comma 7;

b) sono individuate su territori in cui è consentito l'esercizio venatorio;

c) sono istituite per una durata massima di cinque anni salvo rinnovo, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

10 bis. Per le zone previste ai punti a) e b) del comma 5, la superficie può essere derogata per esigenze legate all'attività della cinofilia, sentiti gli ATC e CA interessati.

10 ter. Le zone previste al comma 5 possono essere recintate e suddivise anche in subaree di superficie inferiore.

11. La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie e cinofile riconosciute, può autorizzare, su fauna selvatica appartenente a specie cacciabili e proveniente da allevamento, gare di caccia pratica per cani, a carattere regionale, nazionale ed internazionale, nelle zone di cui ai commi 5 e 7 e nelle zone di ripopolamento e cattura.

12. La Giunta regionale, su richiesta dei concessionari, può autorizzare le gare previste al comma 11 all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie anche con facoltà di sparo e nelle aziende faunistico-venatorie senza facoltà di sparo.

13. Il Consiglio regionale disciplina con apposito regolamento gli allevamenti dei cani da caccia nel rispetto delle competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI).

14. Nella caccia di selezione agli ungulati, per i recuperi dei capi feriti e per l'abbattimento selettivo dei capi defedati è consentito l'uso dei cani da traccia, purché abilitati in prove di lavoro da enti preposti, individuati dalla Giunta regionale secondo le disposizioni dettate dalla stessa, che disciplina altresì le modalità per il rilascio dell'abilitazione ai conduttori di cani da traccia previo corso di istruzione e superamento di una prova d'esame.

- Il testo dell'articolo 22 della l.r. 70/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 22.

Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare

1. La Giunta provinciale, sulla base di apposite disposizioni dettate dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge può rilasciare, a persone nominativamente indicate, l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento o a scopo alimentare. Non è consentito l'allevamento di cinghiali a scopo di ripopolamento.

2. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.

3. Gli allevamenti di cui al comma 1 sono soggetti alla vigilanza veterinaria esercitata dalla Azienda sanitaria regionale competente per territorio.

4. L'allevatore è tenuto ad applicare, ai capi presenti in allevamento, un contrassegno inamovibile indicante il numero di autorizzazione dell'allevamento.

5. Le disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 1 disciplinano altresì il prelievo, con i mezzi di cui all'articolo 48, di mammiferi e di uccelli in stato di cattività, operato esclusivamente da parte del titolare dell'allevamento a scopo di ripopolamento, che sia organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa.

6. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione al Presidente della Giunta provinciale. I titolari degli allevamenti di cui al presente comma sono tenuti al rispetto delle norme regionali.

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 70/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 28. (Attività ispettiva in materia faunistica)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 14 e 16 della legge 157/1992 ed in particolare per l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle attività relative alla gestione programmata della caccia ed al funzionamento delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie viene attivata nell'ambito della struttura regionale competente in materia di caccia e pesca la funzione ispettiva in materia faunistica avente tra l'altro i seguenti compiti:

a) verifica delle attività degli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., che devono essere conformi alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia e coerenti con le indicazioni dei piani faunistico-venatori regionale e provinciali;

b) vigilanza relativa al rispetto da parte dei concessionari delle norme e delle disposizioni regionali in materia di concessione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie;

c) accertamento immediato della regolare utilizzazione dei contributi erogati dalla Giunta regionale agli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. per le finalità di cui agli articoli 56 e 57 e dei finanziamenti erogati a soggetti diversi per attività inerenti a progetti speciali;

d) verifica delle attività concernenti il regolare svolgimento dei corsi di preparazione e aggiornamento delle guardie venatorie volontarie e dei corsi di preparazione dei tecnici faunistici e dei cacciatori

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 70/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 30. (Immissione, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento)

1. La Provincia, sentiti gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., predispone entro il 30 settembre di ciascun anno un piano delle attività e degli interventi per l'anno successivo riportante le indicazioni circa:

a) la produzione di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;

b) la cattura di selvatici provenienti da:

1) parchi nazionali e regionali;

2) zone di ripopolamento e cattura;

3) aree dove ci siano necessità di cattura per motivi agricoli o di equilibrio faunistico;

c) immissioni integrative da attuare per esigenze tecniche nelle zone di protezione.

2. Le catture sono predisposte e coordinate dalla Provincia e vengono effettuate dalle guardie delle Province con la collaborazione delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e di cacciatori ed agricoltori, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio. Nei parchi le catture dei selvatici presenti in sovrannumero devono avvenire d'intesa con gli Enti parchi, secondo le procedure previste dalla l.r. 36/1989.

3. Gli interventi tecnici di cattura che richiedono l'uso di armi con proiettili a narcotico sono effettuati esclusivamente dalle guardie delle Province ovvero dagli A.T.C. e dai C.A..

4. La Giunta regionale, previo parere favorevole dell'INFS, anche su proposta delle Province o degli organismi di gestione dei C.A., al fine di ripristinare l'habitat delle specie, può autorizzare l'immissione di specie autoctone nei C.A. ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina.

5. Ai fini di una politica di programmazione e di sviluppo della fauna selvatica, la Provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, invia alla Giunta regionale i piani di cui ai commi 1 e 2 e fornisce i dati relativi alle operazioni di produzione, di cattura, di immissione effettuate e ai loro risultati.

6. Gli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., nell'espletamento dei compiti loro conferiti dalle disposizioni vigenti, predispongono e gestiscono il programma annuale delle immissioni integrative di fauna selvatica nelle zone di caccia programmata utilizzando prioritariamente animali di cattura. Ogni anno i Comitati di gestione trasmettono alla Provincia ed alla Regione, entro il 30 novembre, il programma di immissione per l'anno successivo e la relazione illustrativa delle operazioni effettuate.

7. Tutti gli esemplari immessi nel territorio devono essere adeguatamente marcati con contrassegni inamovibili e numerati.

8. La Provincia e i Comitati di gestione devono, attraverso strutture e mezzi idonei, effettuare operazioni di pre-ambientamento dei soggetti nati in cattività da immettere sul territorio.

9. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da catture, allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti a controllo sanitario sul luogo di consegna o di liberazione a cura dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie regiona-

li competenti per territorio, i quali rilasciano o negano il nulla osta.

10. Per procedere alla reintroduzione di fauna selvatica occorre apposita autorizzazione della Giunta regionale concessa, sentito l'INFS, solo in base a comprovate ragioni di ordine biogenetico.

11. E' comunque vietato sul territorio venabile, fatta eccezione per i luoghi a gestione pubblica sempre preclusi alla caccia nonche' per le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie, immettere fauna selvatica sul territorio nel periodo compreso tra il 1° aprile e la data di chiusura della caccia, fatta salva la possibilità di proroga fino al 31 luglio per motivate esigenze ambientali, climatiche e gestionali, previa istruttoria tecnica e approvazione da parte della Giunta regionale, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

12. E' sempre vietato, per scopi venatori, immettere sul territorio regionale:

- a) individui appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona piemontese;
- b) individui appartenenti alla specie fagiano a quote superiori ai 1200 metri sul livello del mare.

13. E' comunque vietata l'introduzione di ogni specie di fauna alloctona.

14. E' vietata qualsiasi forma di ripopolamento ai soggetti non autorizzati.

- Il testo dell'articolo 39 della l.r. 70/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 39. (Il tesserino regionale)

1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della Regione Piemonte deve essere in possesso del relativo tesserino predisposto dalla Regione.

2. Il rilascio del tesserino e' subordinato:

- a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciato dalla competente autorita' statale;
- b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'articolo 54;
- c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 35, comma 2;
- d) alla restituzione di quello usato nell'ultima annata venatoria, che in caso di mancata richiesta deve avvenire entro il 30 settembre.

3. Il tesserino e' valido per un'annata venatoria e si intende automaticamente sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

4. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorita' di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

5. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui e' autorizzato ad esercitare l'attivita' venatoria: su di esso viene annotato, in modo indelebile negli appositi spazi, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre Regioni all'atto dell'inizio dell'eserci-

zio venatorio e i capi di fauna selvatica non appena abbattuti.

6. Il cacciatore residente in altre Regioni, che intende praticare la caccia nella Regione Piemonte, deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la caccia, rilasciato secondo le norme vigenti nella Regione di residenza. Per l'esercizio dell'attivita' venatoria il cacciatore e' comunque tenuto all'osservanza delle norme contenute nella legge nazionale e nella presente legge.

- Il testo dell'articolo 49 della l.r. 70/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 49 (Altri divieti)

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali sulla caccia, e' vietato:

- a) negli A.T.C. e nei C.A. esercitare la caccia in ambito territoriale diverso da quello assegnato;
- b) cacciare l'avifauna selvatica migratoria ad una distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani;
- c) usare piu' di due cani per cacciatore e piu' di quattro cani per comitiva, ad esclusione per la caccia al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) abbia rilasciato apposito brevetto di idoneità;
- d) commerciare la tipica fauna alpina appartenente alle specie fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca ed ungulati.
- e) abbattere o catturare la femmina del fagiano di monte;
- f) usare armi da sparo munite di silenziatore e quelle atte a riceverlo o impostate con scatto provocato dalla preda, nonche' quelle munite di sistema di puntamento a raggio laser; usare fucile a canna rigata con canna di lunghezza inferiore a centimetri 45;
- g) mantenere in sito sagome per richiamo al di fuori dell'orario di caccia e l'uso di richiami elettronici;
- h) usare radio ricetrasmittenti o apparecchi telefonici mobili ai fini dell'esercizio venatorio;
- i) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia, e per la caccia al cinghiale; e' facolta' della Giunta regionale consentirne l'uso in casi specifici;
- l) cacciare sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, i tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e salvo quanto disposto dall'articolo 29;
- m) impiantare appostamenti temporanei a distanza inferiore a 200 metri dal perimetro delle zone in cui la caccia e' vietata;
- n) ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 29, 30 e 31;
- o) l'addestramento e l'allenamento dei cani a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi in cui la caccia e' vietata, dalle aziende faunistico-venatorie e dalle aziende agri-turistico-venatorie, dai centri privati di riproduzione della fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13;
- p) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

- q) causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti e da zona di caccia riservata per scopi venatori;
- r) usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 13, comma 14, e dell'articolo 29.
- s) raccogliere palchi dei cervidi, salvo la raccolta autorizzata dai Comitati di gestione e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e dagli Enti di gestione dei parchi.
- t) commerciare esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti e non munita di contrassegno inamovibile;
- u) vendere a privati e detenere reti da uccellazione, salvo che per l'attività di inanellamento di cui all'articolo 31;
- v) produrre, vendere e detenere trappole di qualsiasi tipo per la cattura di fauna selvatica;
- z) detenere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta, la cui detenzione è consentita ai sensi dell'articolo 44.”.

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'articolo 59 della l.r. 21/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 59 (*Interventi urgenti*)

...1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti ed indifferibili per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, lo stanziamento previsto per i contributi a favore dei consorzi può essere utilizzato, nel limite massimo del quindici per cento per le spese di pronto intervento, quale anticipazione dei fondi riconosciuti dallo Stato alla Regione per lo stesso titolo in base alle leggi vigenti.

2. In caso di mancato accoglimento da parte dello Stato della proposta regionale di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Regione, la stessa reintegra, fino al limite massimo indicato al comma 1, il finanziamento per gli interventi di cui al presente articolo.

2 bis. Agli organismi gestori dei canali demaniali di irrigazione di cui all' articolo 50 ed ai consorzi gestori dei comprensori irrigui istituiti ai sensi dell' articolo 44, la Giunta regionale può concedere i contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 52 per interventi improcrastinabili necessari a ripristinare la funzionalità del servizio irriguo, a prevenirne possibili interruzioni ovvero per la messa in sicurezza delle infrastrutture irrigue.”.

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 4 della l.r. 11/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 4 (*Compiti e funzioni del consorzio*)

1. Il consorzio, mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private operanti nei settori interessati:

a) assicura la raccolta, il deposito, il trattamento, il coccinerimento o l'incenerimento di rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti, da industrie alimentari o di trasformazione per impieghi non alimentari, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari;

b) promuove ed organizza forme assicurative contro le malattie del bestiame ed i danni all'attività zootecnica, nonché per la raccolta e lo smaltimento dei capi morti in azienda.

1 bis. Qualora l'aiuto per il ritiro dei capi morti sia riservato allo strumento assicurativo, l'adesione alla polizza individuata dal consorzio, a seguito di procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria, è obbligatoria per i soggetti tenuti a consorzarsi di cui all'articolo 2, comma 2.”.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 27 della l.r. 37/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 27. (*Tasse e soprattasse e ripartizione dei proventi*)

1. Si applicano le tariffe previste dal decreto legislativo 26 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) per l'esercizio della pesca nelle acque interne.

2. Il pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 avviene secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni regionali in materia.

3. Il versamento è valido per un periodo di trecentosessantacinque giorni decorrenti dal giorno del versamento stesso.

4. Sono esonerati dal pagamento delle tasse e delle soprattasse di cui al comma 1 per l'esercizio della pesca dilettantistica, i cittadini italiani minori di anni 14 e con età superiore ai 65.

5. La Regione ripartisce annualmente i proventi derivanti dalle tasse e dalle soprattasse sulle concessioni regionali in materia di pesca in base a quanto disposto nella pianificazione regionale definita ai sensi dell'articolo 10, nella misura prevista dall'articolo 32.

Note all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16 (*Amministrazione del patrimonio silvo-pastorale regionale*)

omissis.

3. La Regione provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio silvo-pastorale e delle strutture vivaiistiche, anche avvalendosi del personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria da essa dipendente. La gestione del patrimonio silvo-pastorale regionale può essere altresì concessa a soggetti pubblici o privati per le finalità di cui al comma 2.

3 bis. I beni immobili facenti parte del patrimonio silvo-pastorale regionale possono essere oggetto di conces-

sione a soggetti pubblici o privati, compatibilmente con le finalità previste dal comma 2.

3 ter. La Regione può provvedere direttamente, anche avvalendosi del personale dipendente di cui al comma 3, all'esecuzione di opere di manutenzione sui seguenti beni:

- a) patrimonio silvo-pastorale di proprietà di altri soggetti pubblici o di interesse pubblico;
- b) viabilità silvo-pastorale di proprietà di soggetti pubblici o di interesse pubblico;
- c) parchi, giardini e aree attrezzate di proprietà pubblica o di interesse pubblico.”.

- Il testo dell'articolo 19 della l.r. 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19 (*Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso*)

1. Costituisce trasformazione del bosco, così come definito all'articolo 3, in altra destinazione d'uso, qualsiasi intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco è vietata, fatta salva l'eventuale autorizzazione rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi dell' articolo 146 del d.lgs. 42/2004, e della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27).

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, sotto forma di autorizzazione integrata per i boschi gravati anche da vincolo idrogeologico.

4. Sono a carico del destinatario dell'autorizzazione la compensazione della superficie forestale trasformata e la mitigazione degli impatti sul paesaggio.

4bis. Per i boschi gravati da vincolo idrogeologico, la compensazione di cui al comma 4 assolve anche alle finalità previste dall'articolo 9 della l.r. 45/1989 e comprende anche gli oneri dovuti a tale titolo. L'entità della compensazione è conseguentemente ridotta per le modifiche o le trasformazioni di superfici forestali gravate da vincolo idrogeologico nei casi previsti dall'articolo 9, comma 4, della l.r. 45/1989.

5. Gli interventi di mitigazione sono da considerarsi integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione e sono definiti nell'ambito del provvedimento di autorizzazione.

6. La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone di provenienza locale, con miglioramenti boschivi, o con versamento in denaro, secondo le modalità tecniche e le tempistiche stabilite con provvedimento della Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

omissis.”.

- Il testo dell'articolo 33 della l.r. 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 33 (*Comitato tecnico regionale per le foreste e il legno*)

omissis.

3. Il comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno è composto da:

- a) due rappresentanti della direzione regionale competente in materia di cui uno con funzioni di segretario;
- b) un rappresentante dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente;
- c) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura;
- d) un rappresentante delle associazioni ambientaliste;
- e) un rappresentante della cooperazione agricola;
- f) un rappresentante delle imprese forestali;
- g) un rappresentante degli artigiani del legno;
- h) un rappresentante degli industriali del legno;
- i) un rappresentante degli ordini professionali dei dottori agronomi e forestali del Piemonte;
- j) un rappresentante dei consorzi di gestione forestale e delle altre forme associative di gestione;
- k) un rappresentante dei soggetti gestori delle aree protette regionali e dei siti della rete Natura 2000;
- l) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale facenti parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

4. Possono altresì far parte del comitato tecnico regionale per le foreste ed il legno, su designazione dei rispettivi enti, i seguenti soggetti:

- a) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato, designato dal Comando regionale per il Piemonte;
- b) un rappresentante del corso di laurea in Scienze forestali e ambientali della Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi piemontesi.

omissis.”.

- Il testo dell'articolo 40 della l.r. 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 40 (*Deroghe*)

1. (*abrogato*).

2. Gli articoli 64, comma 1, lettera a), e 65 comma 1, lettera a), della l.r. n. 44/2000 non si applicano nel caso in cui la superficie sottoposta a vincolo idrogeologico sia forestale.”.

- Il testo dell'articolo 46 della l.r. 4/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 46 (*Norma finanziaria*)

1. Per la dotazione del fondo di cui all'articolo 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa complessiva di 3 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, iscritta nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB14161, unità che presenta la necessaria copertura finanziaria.

2. Agli oneri di cui al comma 1, per il biennio 2010-2011, stimati in 40 milioni di euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, quantificati per l'esercizio finanziario 2009 in 17 milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito delle unità previsionali di base (UPB) DB14191 (Opere pubbliche difesa del suolo, economia montana e foreste Economia montana e collinare e servizi (sede di Cuneo) Titolo I Spese correnti), per 9.500.000,00 euro e DB14192 (Opere pubbliche difesa del suolo, economia montana e foreste Economia montana e collinare e servizi (sede di Cuneo) Titolo II Spese in conto capitale) per 7.500.000,00 euro, unità che presentano le necessarie coperture finanziarie.

2 ter. Agli oneri di cui al comma 2 bis, per il biennio 2010-2011, si fa fronte annualmente secondo le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003

3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 36 sono introitati nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito della UPB DB0902.”.

Note all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 19/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 30 (*Modifica dell'articolo 51 della l.r. 16/1999*)

01. Il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:

“2) il 70 per cento in proporzione alla superficie delle zone montane, all'altimetria delle stesse e alla classificazione di cui all'articolo 4; la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente le percentuali da assegnare ai parametri di ripartizione e le modalità per la loro individuazione. ”

1. All'articolo 51, comma 1, lettera b), della l.r. 16/1999, dopo le parole: "per le finalità di cui all'articolo 1" sono aggiunte le seguenti: "nonché per interventi finalizzati al mantenimento dei servizi essenziali nelle zone montane".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente comma:

“2 bis. Le comunità montane che includono comuni collinari e parzialmente collinari sono destinatarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 16 (Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare). Le relative spettanze sono utilizzate prioritariamente a copertura delle spese relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi dei comuni di collina, oltre che per gli altri interventi di tutela e sviluppo della collina previsti dalla legge, anche in deroga all'articolo 2 della stessa.”.

- Il testo dell'articolo 39 della l.r. 19/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 39 (*Norma transitoria*)

1. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2 della l.r. 16/1999, così come modificato dalla presente legge, da adottarsi ai sensi dell'articolo 42, le comunità montane sono quelle elencate nell'allegato A alla presente legge. Con tali decreti, il Presidente della Giunta regionale

provvede alla costituzione delle comunità montane, secondo la delimitazione territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale prevista dall'articolo 3, comma 2 della l.r. 16/1999 come modificato dalla presente legge.

omissis.

7. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2 della l.r. 16/1999 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Le disposizioni modificative dell'articolo 51, comma 1, della l.r. 16/1999, di cui all'articolo 30, comma 01 della presente legge si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2011.”.

“7 ter. Nel caso in cui, in fase di prima applicazione della legge, eventi sopravvenuti impediscano la costituzione delle comunità montane secondo la delimitazione territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale prevista dall'articolo 3, comma 2, della l.r.16/1999 come modificato dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto i Presidenti uscenti Commissari per ciascuna delle comunità montane di cui all'Allegato A alla presente legge, attribuendo loro i poteri necessari a garantire l'operatività degli enti.”.

- Il testo dell'articolo 40 della l.r. 19/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 40 (*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni della l.r. 16/1999:

omissis

e bis) il numero 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 51;

omissis.

8 bis. L'abrogazione del numero 2 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 16/1999 decorre dal 1 gennaio 2011.

omissis.”.

Note all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 16/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (*Ambito di applicazione*)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai Comuni con popolazione inferiore a 15 mila abitanti i cui territori siano classificati collinari ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 826-6658 del 12 maggio 1988.

2. Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 9, sono beneficiari degli interventi regionali della presente legge i Comuni di cui al comma 1 classificati "svantaggiati" e "molto svantaggiati" con apposita deliberazione del Consiglio regionale da emanarsi, su proposta della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.”.

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 16/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (*Fondo regionale per la collina*)

1. E' istituito il fondo regionale per la collina alla cui copertura finanziaria si provvede destinando, a partire dall'entrata in vigore della presente legge:

- a) una quota del cinque per cento di quanto accertato dalla Regione nell'esercizio precedente a titolo di addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano;
- b) altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;
- c) risorse destinate allo sviluppo della collina derivanti da trasferimenti dello Stato, di enti pubblici e dell'Unione europea e da contributi di privati e di istituti di credito.

omissis

4. Il fondo può alimentare attività di spesa corrente o di investimento, interventi diretti da parte delle Comunità collinari o dei Comuni che ne fanno parte, contributi a privati singoli o associati, erogazione di finanziamenti agevolati da parte degli istituti di credito convenzionati ai sensi dell'articolo 6. Per le forme di finanziamento a privati, almeno il cinquanta per cento delle risorse deve essere concesso con fondi a rotazione, secondo i principi della legge regionale 18 ottobre 1994, n. 43 (Norme in materia di programmazione degli investimenti regionali), e successive modifiche ed integrazioni.

4 bis. Una quota non inferiore al 50 per cento delle risorse del fondo riservate da ciascuna Comunità collinare a spese di investimento deve essere destinata alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 9, in aggiunta alle risorse specificamente assegnate.

omissis.”

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 16/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 (*Sistemazione idrogeologica ed idraulicoforestale*)

1. Le Comunità collinari individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino di competenza e li coordinano con i piani di bacino promuovendo, se necessario, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, apposite conferenze dei servizi con la Regione Piemonte e l'Autorità di bacino di cui all'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e successive modifiche ed integrazioni.

1 bis. Possono essere destinatari degli interventi di cui al comma 1 i Comuni inclusi nella Comunità collinare, indipendentemente dalla rispettiva classificazione effettuata a norma dell'articolo 2.

2. La Regione riserva annualmente alle aree collinari almeno il trenta per cento delle proprie risorse di bilancio destinate agli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale e delega alle Comunità collinari la realizzazione degli interventi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti. La ripartizione delle risorse avviene in proporzione al territorio collinare di ciascuna Comunità.”

Nota all'articolo 30

- Il testo del comma 3 dell'articolo 11 del d.l. 112/2008, convertito con modificazioni dalla l. 133/2008, è il seguente:

“3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

- a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

omissis.”

Note all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 13/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 6 (*Professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione degli edifici*)

1. In armonia con la normativa vigente, presso la Regione è istituito l'elenco dei professionisti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica, iscritti ad ordini o collegi professionali competenti per materia ed in possesso dei seguenti requisiti, alla data della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco della Regione:

- a) iscrizione all'ordine o collegio professionale;
- b) attestazione di partecipazione, con esito positivo, al corso di aggiornamento, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f).

2. (*abrogato*).

omissis.

- Il testo dell'articolo 20 della l.r. 13/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 20 (*Sanzioni*)

omissis.

12. Il venditore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.

13. Il locatore che non osserva la disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa, da euro 500,00 a euro 5.000,00 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.

omissis.

16. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 12 e 13 sono accertate dalla Regione, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 14 e 15 sono accertate dal comune competente per territorio, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi. Le violazioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono accertate, a seguito delle ispezioni di cui all'articolo 12, dalla provincia competente per territorio o dall'ente locale delegato, che applica le sanzioni e introita i relativi proventi.

17. I proventi delle sanzioni, introitati dalla Regione e dagli enti locali, sono destinati allo svolgimento delle ri-

spettive funzioni previste dalla presente legge. I proventi possono altresì essere destinati all'incentivazione di interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili e di uso razionale dell'energia.

18. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono disciplinati dal capo I della legge 4 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).”.

- Il testo dell'articolo 21 della l.r. 13/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21 (*Disposizioni di attuazione*)

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera:

omissis;

d) il modello dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 5, comma 9;

e) la procedura di calcolo delle prestazioni energetiche da utilizzare per la certificazione di cui all'articolo 5, comma 12;

f) i titoli di studio tecnico-scientifici e le modalità di svolgimento del corso di aggiornamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);

2. (*abrogato*)

3. (*abrogato*)

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 54/1978, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (*Classificazione*)

[1] Nel Parco Regionale La Mandria sono individuate:

a) un'area centrale classificata quale area attrezzata, in ragione del patrimonio naturalistico connesso ai beni immobili e mobili di rilevante interesse storico e culturale e alle attrezzature ricettive funzionali all'impiego del tempo libero presenti nel territorio considerato;

b) una fascia del territorio circostante ed adiacente con funzione e classificazione di "zona di parco", per mantenere la caratterizzazione fisionomica dell'unità ambientale e definita sub a).”.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 63 della l.r. 44/2000, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 63 (*Funzioni della Regione*)

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) indirizzo, coordinamento, concorso con gli Enti locali per gli interventi atti a prevenire il rischio idrogeologico, meteorologico, nivologico e sismico;

b) *supporto geologico-tecnico, verifica e valutazione degli studi redatti a corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all'individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla connessa definizione di vincoli e limitazioni all'uso del*

suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;

c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico; definizione di criteri ed indirizzi per la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito e per la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica;

d) assistenza geotecnica nelle aree colpite da eventi calamitosi attraverso l'attività di consulenza a favore degli Enti locali anche nel campo della progettazione e direzione lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica e monitoraggio geotecnico sul territorio;

e) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, nonché interventi sulla vulnerabilità sismica del territorio.

2. Sono, altresì, di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:

1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), di competenza dello Stato;

2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;

3) interventi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

4) opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui all'articolo 66, comma 1, lettera i), numero 2);

b) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica;

c) vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche ai sensi della parte II, capo IV, sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);

d) rilascio di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 61 del d.p.r. 380/2001;

e) espressione dei pareri di cui all'articolo 89 del d.p.r. 380/2001;

f) rilascio di autorizzazioni limitatamente alle superfici forestali.”.

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 45/1989, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 2.

(*Categorie di opere e deleghe*)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 si suddividono nelle seguenti categorie:

- a) interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a cinquemila metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a duemilacinquecento metri cubi;
- b) interventi con valori di area o di volume superiori ai limiti indicati nella categoria a);
- c) interventi riferiti a:
- 1) opere e lavori di competenza regionale o realizzati con il contributo regionale;
 - 2) opere e lavori pubblici o di interesse pubblico il cui importo a base d'asta dei lavori previsti nel progetto generale è superiore a duecentocinquanta milioni di lire;
 - 3) attività estrattive, con esclusione di quelle disciplinate dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69, e successive modifiche ed integrazioni, comprese le relative discariche, strade di accesso ed opere accessorie all'attività estrattiva;
 - 4) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie quali impianti di innevamento artificiale;
 - 5) bacini ed invasi idrici;
 - 6) impianti di smaltimento e deposito di rifiuti.
2. I valori di cui alle categorie a) e b) del comma 1° si intendono calcolati sulla base del progetto generale dell'intervento complessivo e comprendono le opere accessorie e le varianti in corso d'opera.
3. Le funzioni autorizzative relative agli interventi e alle attività compresi nella categoria a) di cui al comma 1° sono delegate ai Comuni nel cui territorio sono previsti i lavori. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, secondo le procedure dell'articolo 3.
4. Per gli interventi e le attività compresi nelle categorie b) e c) di cui al comma 1°, il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale visti i pareri istruttori emessi dall'Organo forestale competente e dal Settore Prevenzione del rischio meteorologico e sismico della Regione Piemonte. Il provvedimento autorizzativo è rilasciato dal Presidente della Giunta Regionale, con le stesse modalità previste dal presente comma, quando le opere ed i lavori compresi nella categoria a) di cui al comma 1°, interessano il territorio di più Comuni.
5. In relazione a particolari tipi di lavori la Giunta Regionale può stabilire norme tecniche e caratteristiche costruttive generali alle quali i lavori stessi debbono essere conformati.
6. Le strade e piste ad uso agro-silvo-pastorale sono interdette al passaggio di veicoli a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi dei proprietari o possessori o conduttori dei fondi serviti, nonché dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali.
7. Il divieto di passaggio di cui al comma precedente è reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante gli estremi della presente legge.
8. L'autorizzazione di cui alla presente legge costituisce anche autorizzazione all'abbattimento della vegetazione arborea e arbustiva radicata sui suoli interessati dalla modificazione o dalla trasformazione d'uso. La stessa, inoltre

sostituisce l'autorizzazione prevista dall'articolo 56, lettera h), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli scavi ed ai reinterri che non siano funzionali ad una successiva attività costruttiva.

9. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le varianti progettuali che dovessero rendersi necessarie successivamente al rilascio del provvedimento autorizzativo.

10. I limiti d'importo indicati nel presente articolo e nell'articolo 6 possono essere periodicamente rivalutati con deliberazione della Giunta Regionale.

11. Salvo casi di forza maggiore, l'autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, comprensiva di tutti gli atti previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale di cui all'articolo 7. Trascorso inutilmente detto termine, per gli interventi di cui alla categoria a) del comma 1°, l'interessato può rivolgersi al Presidente della Giunta Regionale, che provvede a sollecitare il Sindaco fissando il termine entro cui deve pronunciarsi. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale avoca a sé l'emissione dell'autorizzazione, che rilascia secondo le modalità previste al comma 4°.

12. In caso di ripetuti ritardi o quando vengano accertate altre irregolarità, la Giunta Regionale può revocare la delega nei confronti del Comune inadempiente.

Note all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione è il seguente:

“ Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.”.

- Il testo dell'articolo 27 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 27 (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.
omissis”.

- Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 è il seguente:

“Art. 3 (*Altre definizioni*.)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) "legislazione alimentare", le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
 - 2) "impresa alimentare", ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;
 - 3) "operatore del settore alimentare", la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
- omissis*”.

- Il testo dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 193/2007 è il seguente:

“Art. 6 (*Sanzioni*)

omissis.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare operante ai sensi dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 a livello diverso da quello della produzione primaria che non rispetta i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 852/2004 e gli altri requisiti specifici previsti dal regolamento (CE) n. 853/2004 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.”.

Note all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 51 della l. 865/1971 è il seguente:

“Art. 51.

Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

omissis”.

- Il testo dell'articolo 35 della l. 865/1971 è il seguente:

“Art. 35

omissis.

Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.

Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del consorzio.

Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la costruzione di case di tipo economico o popolare e dei relativi servizi urbani e sociali.

La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.

omissis”.

- Il testo del comma 48 dell'articolo 31 della l. 448/1998 è il seguente:

“48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47.”.

Note all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 55/1987, come modificata dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (*Punto di prelievo*)

1. Oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale si identifica con la sede del laboratorio, a domanda possono essere autorizzati, con le procedure di cui alla presente legge e quali strutture decentrate, due punti prelievo, ovunque ubicati nel territorio della Regione.

1 bis. In caso di aggregazione di più laboratori di analisi già autorizzati ed accreditati, al nuovo laboratorio risultante dall'aggregazione può essere autorizzato un numero complessivo di punti di prelievo pari a quelli in funzione all'atto della domanda di aggregazione, ivi compresi i punti di prelievo presenti nelle sedi operative che si prevede di chiudere. L'eventuale trasferimento dei punti di prelievo derivanti da una aggregazione è soggetta alla verifica ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421)

2. L'autorizzazione all'attivazione dei punti di prelievo esterni al laboratorio è temporanea e può essere revocata con motivato provvedimento, informata la competente commissione consiliare.

3. Il direttore di cui al successivo articolo 10 è responsabile anche della funzionalità e organizzazione dei punti di prelievo dipendenti dal laboratorio, in ordine al corretto prelievo dei campioni, al loro adeguato e tempestivo trasporto, nonché alla sollecita consegna dei referti.

4. Non è consentita l'attivazione di punti di prelievo mobili.

omissis.”.

- Il testo dell'articolo 12 della l.r. 55/1987, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 12 (*Dotazioni strumentali*)

1 I laboratori devono essere dotati di apparecchiature tecniche in buone condizioni di efficienza, adeguatamente dimensionate per l'esecuzione del numero di analisi da effettuare ed idonee ad eseguirle correttamente.

2 Pertanto, l'elenco delle dotazioni strumentali minime fissate rispettivamente dagli artt. 5 e 6 del D.P.C.M. 10 febbraio 1984 costituisce il requisito minimo per i laboratori privati di primo impianto ed all'atto della richiesta di autorizzazione.

3 (*abrogato*)

4 Sulla base di tali proposte, la Giunta Regionale potrà emettere atto deliberativo di aggiornamento delle dotazioni strumentali minime.”.

- Il testo dell'articolo 18 della l.r. 55/1987, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18 (*Funzioni regionali per l'ordinamento dei servizi di analisi cliniche*)

1 Sono individuate le seguenti funzioni regionali:

a) formulazione di parere in merito alle richieste di autorizzazione all'apertura di laboratori;

b) indicazione di criteri e modalità, nonché formulazione di pareri in ordine all'eventuale convenzionamento di strutture private di laboratorio autorizzate, ad eccezionale supporto della rete regionale di presidi diagnostici pubblici;

c) esame dei rilievi comunicati dalle Unità Socio Sanitarie Locali o, comunque, giunti a conoscenza dell'Assessore Regionale competente, in merito al funzionamento dei laboratori autorizzati e proposta alla Giunta Regionale dei provvedimenti conseguenti;

d) formulazione di proposte in ordine all'attuazione del programma regionale di controllo di qualità e verifica dei risultati, come disciplinato da apposita legge regionale;

e) prestazioni di consulenza scientifica e formulazione di indicazioni sui valori di riferimento e sulle tecniche analitiche da utilizzare, anche al fine di consentire una adeguata omogeneità anche nell'espressione dei risultati;

f) proposte circa l'aggiornamento degli elenchi degli esami di cui agli Allegati 1 e 2 della presente legge;

g) proposte in ordine alle azioni di educazione sanitaria dirette ad orientare le richieste dei medici su esami realmente utili e necessari in relazione ad ogni forma morbosa, in funzione di quanto disposto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dirette a disincentivare ogni inutile fenomeno di puro consumismo delle analisi di laboratorio;

h) esecuzione di indagini e ricerche necessarie all'esercizio dei propri compiti;

i) proposte in ordine all'aggiornamento dell'elenco degli standards di attrezzature;

l) controllo di affidabilità delle nuove attrezzature e di quelle esistenti, nonché di kits di reattivi posti in commercio;

m) predisposizione e messa in funzione di un programma periodico di "controllo di qualità", a cui devono obbligatoriamente essere tenuti tutti i servizi di laboratorio sia pubblici che privati;

n) predisposizione di un programma di gestione dati di laboratorio, in previsione anche del collegamento con i servizi di informazione sanitaria delle UU.SS.SS.LL.;

o) consulenza alla Giunta Regionale ed all'Assessore competente in ordine a problemi attinenti il complesso delle attività dei laboratori operanti nella Regione;

p) individuazione, nonché definizione dei criteri di dimensionamento e modalità operative dei servizi pubblici di laboratorio in rete di riferimento regionale previsti nel Piano Socio-Sanitario Regionale.

2. (*abrogato*).

3 (*abrogato*).

4 (*abrogato*).”.

Note all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 7 della l.r. 10/1998, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 7. (*Direttore generale*)

1. Il direttore generale ha la responsabilità organizzativa e gestionale dell'Agenzia, ne assume la rappresentanza legale e risponde della sua attività alla Giunta regionale.

2. Il direttore generale, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è scelto tra esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, in possesso del diploma di laurea e con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni in enti o strutture sanitarie pubbliche o private.

3. L'incarico dura cinque anni, è rinnovabile ed è disciplinato da apposito contratto di diritto privato, stipulato in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale in analogia a quanto previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie, nel rispetto dei seguenti principi:

a) il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno ed esclusivo;

b) l'indennità annua lorda deve essere determinata nella misura massima prevista per i direttori generali delle aziende sanitarie;

c) può essere previsto un compenso aggiuntivo, a titolo incentivante, legato al pieno adempimento degli incarichi

di cui all'articolo 4, comma 4, entro il limite massimo del venti per cento della retribuzione annua lorda di cui alla lettera b).

4. Al direttore generale si applica il disposto dell' articolo 3, comma 8, del d.lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero il disposto dell'articolo 26, commi 9 e 10, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) qualora l'incarico venga conferito ad un dirigente regionale.

4 bis. L'Agenzia regionale può istituire la figura del vice direttore generale. Il vice direttore supporta il direttore generale nelle attività organizzative, gestionali e deliberative dell'Agenzia. È nominato dal direttore generale, con provvedimento scritto e motivato fra i responsabili delle aree, in possesso di una esperienza almeno quinquennale di direzione in ambito gestionale-sanitario nella pubblica amministrazione.”.

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 10/1998, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 10. *(Personale)*

1. L'Agenzia ha una propria dotazione organica. Al personale dell'Agenzia si applica, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale. Il personale in servizio presso l'Agenzia, con cinque anni di esperienza lavorativa in posizione di comando, è tenuto ad esprimere opzione per l'inquadramento in Agenzia o per il rientro nell'ente di appartenenza.

1 bis. Il personale comandato, con meno di cinque anni di attività lavorativa presso l'Agenzia, a richiesta della stessa, può esercitare l'opzione di cui al comma 1. Per i restanti posti vacanti si attivano le ordinarie procedure di mobilità e concorsuali.

2. Il contingente massimo di personale e' fissato dallo Statuto di cui all'articolo 3.

3. L'Agenzia, per lo svolgimento di particolari e specifiche attività, può erogare borse di studio e di ricerca nonché far ricorso a consulenze esterne affidate all'università, ad istituzioni scientifiche, a società o a singoli professionisti, nei limiti previsti dal piano di attività e di spesa di cui all'articolo 11.”.

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 26 della l.r. 9/2007, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 26 *(Istituzione del Fondo regionale per sostenere gli oneri finanziari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza IPAB)*

1. La Regione contribuisce alle spese sostenute dalle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), che gestiscono strutture residenziali per anziani e per minori, per la sostituzione del personale in congedo per maternità.

2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento pari a 1.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, all'UPB 30041 (Politiche sociali Altri soggetti pubblici privato sociale Titolo 1:

spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

3. Per l'esercizio finanziario 2007 si provvede alla copertura finanziaria con le risorse iscritte nell'UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007.

4. Per il biennio 2008-2009 alla copertura degli oneri si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.”.

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 22/2007 è il seguente:

“Art. 6 *(Esigenze post-olimpiche per lo sviluppo economico del territorio regionale)*

1. Considerate le esigenze di sviluppo economico post-olimpiche del territorio regionale, con particolare riferimento al comparto turistico-sportivo invernale, l'attività di produzione della neve artificiale assume le caratteristiche di servizio di interesse pubblico regionale, considerata altresì la prevedibile carenza di neve naturale. La Giunta regionale è autorizzata ad intraprendere, per la stagione invernale 2007-2008 e con riferimento ai propri impianti, la cui concessione sia scaduta, le azioni necessarie per consentire un'adeguata produzione della neve artificiale, introducendo innovazioni ambientali, di compensazione e risparmio energetico e misurazione del consumo idrico.

2. Gli impianti di innevamento artificiale necessari per la produzione di neve di cui al comma 1 costituiscono pertinenza delle piste da sci da asservire alla Regione Piemonte per l'uso pubblico; tali piste sono oggetto di concessione al gestore dei relativi impianti di risalita.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione relativamente ai propri impianti si avvale della "Fondazione 20 marzo 2006" di cui alla legge regionale 16 giugno 2006, n. 21 (Interventi per lo sviluppo economico post-olimpico) utilizzando i fondi iscritti nell'UPB SA01001 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Segreteria struttura S1 Titolo I spese correnti).”.

Note all'articolo 44

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 11 *(Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili)*

1. È istituita la Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili, quale organo tecnico dell'amministrazione regionale in materia.

2. Fanno parte della Commissione:

- a) quattro dirigenti dei settori regionali competenti;
- b) un rappresentante dei comuni di competenza territoriale;
- c) un esperto designato dall'Associazione piemontese esercenti impianti a fune o un rappresentante dell'Associazione piemontese enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda degli argomenti trattati;
- d) un rappresentante del Collegio regionale dei maestri di sci;

- e) un rappresentante delle organizzazioni di volontariato operanti nel soccorso piste;
 - f) un rappresentante del Collegio regionale Guide Alpine italiane;
 - g) un rappresentante della FISI;
 - h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, presenti nella Regione e firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il trasporto a fune;
 - i) un rappresentante del servizio medico di emergenza sanitaria territoriale 118;
 - j) un esperto designato dal Club Alpino Italiano (CAI) Piemonte;
 - j bis) un rappresentante dell'Associazione soccorso alpino e speleologico piemontese.
- omissis.*”.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2009, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 30 (*Sci fuori pista*)

1. I gestori delle piste di sci non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista ancorché serviti dagli impianti medesimi, né sui percorsi individuati all'articolo 4, comma 2, lettera f).

2. I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, al di fuori dell'area sciabile e dei percorsi individuati e segnalati dai Comuni, sono tenuti a munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso.

2 bis. Le modalità di attuazione della previsione di cui al comma 2 sono stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento deliberativo, sentita la Commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 11 e la commissione consiliare competente.”.

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 35/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 2.

(*Programma*)

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Collegio Regionale delle Guide Alpine del Piemonte inoltra alla Giunta Regionale un programma che individui le zone ed i programmi anche organizzativi diretti alla qualificazione e promozione della Guida Alpina sul piano della professionalità, della conoscenza anche culturale ed ambientale del territorio, dei suoi rapporti con le consimili organizzazioni con particolare riguardo alle esperienze transfrontaliere, nonché del concorso anche preventivo alla ricerca del massimo di sicurezza per il fruitore dell'ambiente alpino.

1 bis. L'entità e le modalità di erogazione dei contributi sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 35/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

1. L'entità e le modalità di erogazione dei contributi iscritti nell'UPB DA17071 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento.

1 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte negli anni successivi con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall'articolo 30 della l.r. 2/2003.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Collegio regionale delle guide alpine trasmette alla Giunta regionale una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente con il concorso del contributo ottenuto.

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 15/1988, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 (*Nulla osta per l'apertura e l'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo*)

1. Il Comune trasmette le domande di cui all'art. 4 alla Provincia al fine del rilascio del nulla osta all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo.

2. La Provincia concede il nulla osta dopo aver accertato che:

a) sussistono i requisiti professionali e strutturali previsti dall'art. 8;

b) la denominazione adottata dalla nuova agenzia di viaggio non è tale da ingenerare confusione nel consumatore e non coincide con la denominazione di comuni o regioni italiane, in conformità con i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale;

c) l'apertura dell'agenzia è opportuna in rapporto alle esigenze turistiche e socio-economiche locali e regionali e rientra nei limiti dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 6.

3. Per l'accertamento dell'idoneità della denominazione dell'agenzia deve essere preventivamente sentita la Regione.”.

Nota all'articolo 48

- Il testo dell'articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007 n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007) è il seguente:

“Art. 57 (*Attività nel settore del turismo*)

1. Le funzioni nel settore del turismo non affidate alla società consortile prevista dalla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte) e che permangono tra i compiti istituzionali della Regione sono svolte dagli uffici regionali e, laddove il loro esercizio richieda un'organizzazione specialistica non presente tra quelle regionali, da un organismo costituito dalla Giunta regionale anche nella forma di cui all'articolo 2362 del codice civile. L'organismo concorre su incarico della Regione allo sviluppo delle funzioni previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, acco-

glienza e informazione turistica in Piemonte) e dall'articolo 82 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Le attività dell'organismo di cui al comma 1 sono definite nei programmi previsti dall'articolo 3 della l.r. 75/1996, e devono svolgersi, in ottemperanza al principio di sussidiarietà, in forma coordinata con gli enti locali e con gli altri soggetti cui competono funzioni in materia di turismo.”.

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 75/1996 è il seguente:

“Art. 14 (*Contributi per l'organizzazione turistica*)

1. La Regione concede annualmente all'Agenzia per la promozione turistica ed alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale contributi diretti ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti istitutivi, secondo gli indirizzi ed i criteri previsti dai programmi di cui all'articolo 3 e nei limiti delle disponibilità di bilancio.”.

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 è riportato nella nota all'art. 3.

- Il testo dell'articolo 30 della l.r. 2/2003 è riportato nella nota all'art. 3.

Nota all'articolo 52

- Il testo dell'articolo 19 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19 (*Competenze regionali e comunali*)

1. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 22 del d.lgs. 114/1998, la Regione verifica la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio.

2. In particolare, compete alla Regione la verifica della conformità dell'azione amministrativa e programmatica comunale all'attuazione degli strumenti regionali emanati sulla base delle disposizioni del d.lgs. 114/1998, nonché la verifica della rispondenza delle attività realizzate ai relativi atti autorizzatori.

3. La Regione, anche avvalendosi di altri organismi competenti, esercita l'intervento sostitutivo previsto dagli articoli 6 e 28 del d.lgs. 114/1998 in caso di inerzia da parte dei Comuni.

3 bis. Negli esercizi commerciali di cui all'art. 17, comma 4 del d.lgs. 114/1998 è vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

3 ter. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 bis è punita con la sanzione prevista dall'articolo 22, comma 1 del d.lgs. 114/1998.”.

Note all'articolo 54

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 2/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8 (*Uso del demanio*)

1. L'occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna ha carattere oneroso e temporaneo.

2. L'occupazione di un bene del demanio idrico della navigazione interna avviene previo rilascio di:

- a) autorizzazione demaniale temporanea;
- b) concessione demaniale.

3. La durata e le procedure di rilascio della autorizzazione demaniale temporanea e della concessione demaniale sui beni del demanio idrico della navigazione interna sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j).

4. La concessione demaniale può essere rinnovata.

5. Il rilascio della autorizzazione demaniale temporanea e della concessione demaniale è soggetto al versamento di spese di istruttoria nella misura determinata dai comuni o dalle gestioni associate.

6. Gli importi dovuti per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna sono previsti dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e sono calcolati, in acqua o a terra, in relazione all'uso del bene ed alla tipologia dell'occupazione.

6 bis. Ai fini dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) in materia di rilascio delle concessioni relative all'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, la Giunta regionale si attiene ai seguenti principi:

a) previsione, a partire dall'anno 2009, di una specifica tipologia di occupazione di sedime demaniale costituita da scivoli posti in prossimità dello specchio acqueo e destinati allo stazionamento di unità di navigazione di limitate dimensioni e di uso locale;

b) previsione, per la tipologia di occupazione di cui alla lettera a), di un importo di canone annuo non superiore a 10 euro al metro quadro, con esclusione di canoni minimi

7. Gli importi dovuti per l'occupazione dei beni del demanio idrico della navigazione interna, in acqua o a terra, a mezzo di edifici o parti di essi, capannoni, darsene coperte o scoperte, manufatti non compresi nel comma 6, sono calcolati sulla base dei valori locativi in comune commercio.

8. I canoni da applicare alle concessioni demaniali sono soggetti a rivalutazione annuale ISTAT.

9. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera k), la Regione, d'intesa con il gestore del servizio pubblico di linea, individua le aree e le strutture da destinare all'esercizio del servizio pubblico di linea e le affida in concessione al gestore, previo versamento al comune o alla gestione associata di un deposito cauzionale e di un canone determinati dalla Regione in relazione alla natura pubblica del servizio prestato ed agli oneri affidati. Compete al gestore ogni intervento necessario al mantenimento in efficienza dei beni concessi. È vietata ogni forma di subconcessione.”.

- Il testo dell'articolo 28 della l.r. 2/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 28 (*Disposizioni transitorie*)

1. Sono fatti salvi gli effetti degli atti dei comuni aventi ad oggetto gli usi legittimi delle acque dei laghi, adottati sulla base di transazioni con lo Stato non seguite da procedure di riconoscimento, nel periodo decorrente dalla stipula della transazione fino all'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adotta i regolamenti di attuazione e modifica i regolamenti vigenti non conformi alle presenti disposizioni.

2 bis. Le istanze di cui all'articolo 2, commi 8 e 9, della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004), devono essere presentate all'autorità concedente territorialmente interessata, entro e non oltre il 31 ottobre 2009, pena l'irricevibilità delle istanze stesse.

2 ter. Per i soggetti appartenenti alle casistiche riportate all'articolo 2, commi 8 e 9 della l.r. 12/2004, la mancata presentazione dell'istanza, nei termini di cui al comma 2 bis, determina il divieto ai fini demaniali al mantenimento dell'occupazione in essere.

2 quater. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, disciplina con proprio regolamento, le modalità operative e gestionali derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter.

2 quinquies. Sino all'emanazione dei regolamenti regionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), le concessioni riguardanti beni del demanio idrico della navigazione interna sono rilasciate per un periodo inferiore ad anni:

a) uno, nei casi di occupazioni contingenti di aree e beni dovute ad esigenze temporanee, quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o per brevi periodi, nonché nei casi di estrazioni di materiali in alveo;

b) tre, nei casi di interventi ed usi che comportano una limitata alterazione permanente dei luoghi, in tratti di area scoperta, o occupata con impianti di facile rimozione, o in specchi di acqua, con opere facilmente eliminabili e che interessano aree o spazi ridotti, quali boe, pontili fissi e mobili, zattere, galleggianti in generale;

c) nove, nei casi di interventi di modifica sostanziale nel tempo e nella struttura del bene demaniale considerato, quali opere infrastrutturali, concessioni di aree che per l'ampiezza o la durata alterano l'equilibrio degli usi demaniali della collettività interessata o che riguardano darsene coperte o scoperte, edifici o parti di essi, capannoni, o altri manufatti. Tali concessioni possono essere ampliate sino ad un massimo di anni trenta, in presenza di consistenti realizzazioni di opere che necessitano di adeguato periodo di ammortamento.

2 sexies. I Comuni o le loro gestioni associate espletano le procedure amministrative ed introitano gli indennizzi, relativi alle occupazioni demaniali non ancora accertate di cui alla l.r. 12/2004 ed alla l.r. 12/2008, utilizzandoli per l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione della navigazione interna e del relativo demanio idrico, per gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio demaniale, nonché per il finanziamento dei progetti di recupero.

2 septies. L'occupazione di scivoli a lago in aree appartenenti al demanio idrico della navigazione interna, avvenute con unità di navigazione di limitate dimensioni e ad uso locale, nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2008, è sanata mediante il pagamento, ai comuni o alle loro gestioni associate, di una somma pari ad una annualità di canone, determinata secondo le dimensioni dell'unità di navigazione, assumendo quale importo di riferimento il canone per l'anno 2009, previa presentazione di istanza secondo specifica modulistica semplificata predisposta dai comuni o dalle loro gestioni associate. Le somme versate per le finalità di cui al presente comma in eccedenza rispetto all'indennizzo sopra indicato sono rimborsate.”

Note all'articolo 55

- Il testo dell'articolo 32 della l.r. 34/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 32 (*Cantieri di lavoro*)

1. Per facilitare l'inserimento lavorativo e per favorire l'inclusione sociale dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), è possibile, nell'ambito delle misure di politica attiva del lavoro, prevederne anche l'utilizzo temporaneo e straordinario da parte di comuni, comunità montane, loro forme associative, organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62), in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. Tale utilizzo non costituisce rapporto di lavoro ed è integrato da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l'occupabilità dei soggetti.

2. I cantieri hanno durata di norma non inferiore a sei mesi, fatte salve motivate esigenze e non superiore a dodici mesi. La durata minima non può comunque essere inferiore a due mesi.

3. Per la durata del cantiere i soggetti utilizzati conservano lo stato di disoccupazione.

4. La Giunta regionale stabilisce: a) le tipologie di cantiere, le modalità ed i criteri di utilizzo dei soggetti, tenendo conto della loro età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati; b) l'entità dell'indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, rivalutata annualmente in base all'andamento dell'inflazione rilevata dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT).

5. I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere e per coloro che risultano essere stati utilizzati in

attività socialmente utili concluse entro il 31 dicembre 2005.

omissis.”.

- Il testo dell'articolo 33 della l.r. 34/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 33 (*Sostegno all'inserimento lavorativo*)

1. La Regione e gli enti locali favoriscono l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, lettere a) e b), appartenenti alle categorie previste all'articolo 2, lettera k), del d.lgs. 276/2003 nonché i soggetti di età compresa tra quarantacinque e quarantanove anni ad esclusione dei soggetti disabili per i quali si applicano gli articoli 34, 35 e 36, mediante la concessione di contributi a titolo di incentivo ai datori di lavoro privati operanti sul territorio della Regione che assumono a tempo indeterminato.

2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati alla realizzazione di attività di orientamento, di riqualificazione professionale, nonché al riconoscimento dei compensi per l'attività di accompagnamento e tutoraggio nell'avvenuto inserimento lavorativo.

3. L'incentivazione di cui al comma 1 si attua mediante l'erogazione del contributo, per i primi dodici mesi di attività del soggetto assunto, commisurato al monte ore di lavoro mensile effettivamente svolto, e del compenso al tutor. L'entità del contributo e del compenso è determinata secondo i criteri indicati dal comma 7.

4. I datori di lavoro interessati non devono, inoltre, avere in corso interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria o aver fatto ricorso a procedure di riduzione di personale, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.

5. Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado del titolare dell'impresa e degli amministratori in caso di società.

6. La risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, effettuata nel termine di cinque anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato, comporta la restituzione integrale del contributo erogato, salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

7. La Giunta regionale dispone il trasferimento delle somme necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 1 alle province, che provvedono, nell'ambito degli indirizzi regionali, all'individuazione dei criteri e delle priorità di utilizzo dei fondi in relazione ai diversi interventi previsti a favore dei destinatari indicati al comma 1.

8. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), eroga, anche avvalendosi dell'Agenzia Piemonte Lavoro, contributi a favore dei datori di lavoro pubblici e privati, a titolo di rimborso delle spese necessarie per le trasformazioni tecniche dei centralini telefonici, finalizzate alla possibilità di impiego dei soggetti non vedenti e per l'installazione di strumenti adeguati all'esplicitamento delle mansioni di centralinista telefonico.”.

- Il testo dell'articolo 35 della l.r. 34/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 35. (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 14 della l. 68/1999, il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito chiamato fondo, destinato al finanziamento degli interventi di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di assistenza tecnica, nonché dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato.

2. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento per quanto attiene alla gestione del fondo, stabilendo, fra l'altro:

a) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative domande di contributo;

b) i criteri di priorità da adottarsi per la valutazione dell'ammissibilità a contributo dei progetti, le modalità di concessione, ed eventuale revoca dei contributi, nonché i criteri da adottarsi per la valutazione dei progetti, con riferimento in particolare alla priorità da attribuire ai progetti mirati all'inserimento lavorativo delle persone con grave disabilità psichica e intellettiva;

c) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo è stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali conseguiti;

d) i criteri per il riparto del fondo su scala provinciale.

3. Le province provvedono alla gestione del fondo nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dalla Giunta regionale.

“3 bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative di cui alla l. 68/1999 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, nell'ambito della UPB DB0902 e sono utilizzate in spesa per le finalità indicate dalla legge stessa.”.

- Il testo dell'articolo 36 della l.r. 34/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 36 (*Agevolazioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili*)

1. Le agevolazioni sono destinate ai datori di lavoro, ancorché non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3 della l. 68/1999.

2. Le agevolazioni sono, altresì, destinate alle persone disabili coinvolte nelle attività oggetto della presente legge, a titolo di rimborso di spese e di sostegno alla partecipazione ad attività direttamente finalizzate all'inserimento lavorativo.

3. Le agevolazioni possono essere integrative agli interventi agevolati previsti dal fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 14, comma 4, lettera b) della l. 68/1999.

omissis.”.

- Il testo dell'articolo 37 della l.r. 34/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

Art. 37.

(*Sussidio a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche*)

1. La Regione ha la facoltà di destinare risorse per sussidi corrisposti ai sensi e per gli effetti previsti all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) a favore di lavoratori e lavoratrici che, a causa dell'involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte, si trovano in una situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale.

1 bis). "I sussidi di cui al comma 1 possono, altresì essere corrisposti a lavoratori disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali..

2. I lavoratori di cui al comma 1 hanno la facoltà di ottenere il sussidio anche per più annualità.

3. I soggetti di cui al comma 1 partecipano alle attività, promosse dai centri per l'impiego delle province, di orientamento professionale, inserimento lavorativo, formazione, riqualificazione o relative ad altre misure o iniziative di politica attiva del lavoro che favoriscono l'integrazione professionale, l'inserimento o il reinserimento lavorativo.

4. Possono, altresì, ottenere il sussidio i lavoratori che, per cause di crisi aziendale, rientrano in accordi che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione.

5. Il sussidio può essere richiesto, fino ad un massimo del 20 per cento della retribuzione, anche dalle lavoratrici in maternità, cui spetta, secondo l'ordinamento vigente, l'indennità sostitutiva di retribuzione, nei soli casi in cui i contratti collettivi nazionali applicabili prevedano la decurtazione della stessa retribuzione.

6. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, individua i criteri di priorità, le modalità e i termini per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 38 della l.r. 34/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 38 (*Tirocini formativi e di orientamento*)

1. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, i tirocini formativi e di orientamento, anche estivi, quali strumenti, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati in via esclusiva a favorire l'acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e a sostenere le scelte professionali dei tirocinanti.

2. I tirocini sono promossi da parte di un soggetto terzo, rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, garante della regolarità e qualità dell'iniziativa. I tirocini sono regolati da apposita convenzione fra il soggetto promotore ed il datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 40, il datore di lavoro privato può essere costituito da imprenditore o da persona esercente una professione, ancorché senza lavoratori dipendenti. I tirocini sono attuati secondo un progetto formativo individuale sottoscritto anche dal tirocinante. Non è ammesso l'utilizzo di tirocini in aziende che abbiano in corso sospensioni di lavoratori in cassa integrazione o che nei sei mesi precedenti abbiano ridotto il personale con licenziamenti, mobilità.

3. È obbligatoria l'assicurazione del tirocinante contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi da parte del soggetto promotore, in proprio o in convenzione con il soggetto ospitante o eventualmente con altri soggetti.

4. Per ogni tirocinio sono individuati un tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, nonché un responsabile del tirocinio scelto dal soggetto ospitante.

5. I soggetti ospitanti ed i soggetti promotori hanno la facoltà di assegnare borse lavoro per la durata del tirocinio.

6. La Regione incentiva l'inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato, presso il medesimo datore di lavoro ospitante, delle persone che hanno concluso il periodo di tirocinio. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque anni dal momento dell'assunzione, esclusi i casi di dimissione del lavoratore, di licenziamento dello stesso per giusta causa o giustificato motivo, comporta la revoca dell'incentivo e l'obbligo di restituzione alla Regione. I termini e le modalità di concessione degli incentivi sono stabiliti dalla Giunta regionale.

7. L'Agenzia Piemonte Lavoro comunica a cadenza quindicinale i dati relativi ai tirocini, trattandoli nel rispetto del d.lgs. 196/2003, alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale di concertazione.

8. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai moduli formativi, denominati stage, di durata limitata, inseriti in un percorso di istruzione e formazione professionale.”

- Il testo dell'articolo 43 della l.r. 34/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 43 (*Misure di anticipazione delle crisi occupazionali e progetti di ricollocazione professionale*)

1. La Regione, in concorso con gli enti locali e le parti sociali, previene situazioni di crisi territoriali, settoriali ed aziendali e salvaguarda i livelli occupazionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale: a) promuove l'azione delle parti sociali volta all'individuazione di soluzioni per la salvaguardia dei livelli occupazionali e del patrimonio produttivo; b) promuove e sostiene progetti specifici diretti alla formazione, orientamento, riqualificazione e reinserimento dei lavoratori, da attuare con modalità improntate a criteri di flessibilità ed immediatezza.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, promuovono progetti di ricollocazione professionale nel mercato del lavoro a favore dei soggetti di cui all'articolo 29, assegnando a tale scopo risorse finanziarie alle province.

4. I progetti di cui al comma 3 sono realizzati a seguito di accordi, finalizzati a fronteggiare crisi occupazionali, stipulati a livello regionale tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nella Commissione regionale di concertazione.

5. Le crisi occupazionali di cui al comma 4 sono determinate da cessazione di attività o ramo di azienda, assoggettamento dell'azienda a procedura concorsuale, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria.

6. I progetti di cui al comma 3 consistono nell'attuazione di interventi specifici di formazione, riqualificazione e

orientamento professionale, accompagnamento e affiancamento della persona nell'inserimento in nuove attività lavorative, anche di autoimpiego e relativo sostegno al reddito, nonché incentivi all'assunzione a tempo indeterminato a favore dei datori di lavoro.

7. Le province predispongono ed attuano i progetti di cui al comma 3 secondo gli indirizzi stabiliti dal programma triennale previsto dall'articolo 15.”.

- Il testo dell'articolo 52 della l.r. 34/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 52 (*Azioni positive e priorità negli incentivi*)

1. La Regione e gli enti locali, nell'erogazione delle risorse finanziarie, danno priorità alle aziende ed agli enti che attuano al proprio interno azioni positive a favore delle donne.

2. Al fine di conseguire il riconoscimento della priorità di cui al comma 1, le aziende e gli enti presentano alla Regione progetti o documentazione di azioni positive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

3. La Regione, nell'applicazione dell'articolo 42, dà priorità alle domande presentate da donne. A tal fine, nell'ipotesi di società di persone o di società cooperativa, le donne devono costituire almeno il 60 per cento dei soci e nell'ipotesi di società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l'organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.”.

- Il testo dell'articolo 53 della l.r. 34/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 53 (*Conciliazione tra tempi di vita e di lavoro*)

1. Al fine di promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa e dell'organizzazione del lavoro volte a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, la Regione e gli enti locali, ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città), sostengono, anche finanziariamente progetti proposti da aziende e da enti, secondo gli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale nel programma triennale di cui all'articolo 15.

2. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere anche l'inserimento nell'organizzazione del lavoro di nuove figure competenti in materia di conciliazione.

3. Al fine di incentivare la permanenza nel posto di lavoro, la Giunta regionale sostiene le iniziative dei datori di lavoro, nonché altre innovazioni che possono anche introdurre modifiche agli orari e all'organizzazione del lavoro, finalizzate a rendere concretamente fattibile la conciliazione ed i percorsi di carriera.

4. Al fine di favorire l'accesso e la permanenza delle donne nel mercato del lavoro, la Giunta regionale prevede forme di sostegno alla fruizione di servizi di conciliazione, anche stabilendo modalità e termini per il riconoscimento del diritto ad ottenere voucher per l'acquisizione dei servizi alla persona, finalizzati alle attività di cura in ambito familiare.”.

- Il testo dell'articolo 65 della l.r. 34/2008, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 65 (*Disposizioni transitorie*)

1. I procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque disciplinati sulla base delle disposizioni di legge di cui all'articolo 66.

2. Le domande dirette ad ottenere i benefici previsti dalle norme di cui all'articolo 66, comma 1, sono regolate dai provvedimenti amministrativi previsti dalle stesse norme fino al perfezionamento dei provvedimenti amministrativi attuativi della presente legge.

2 bis. Per la valutazione delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dalla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione ed il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati), modificata ed integrata dalla legge regionale 9 maggio 1997, n. 22, la Regione si avvale del comitato tecnico di cui all'articolo 7 della l.r. 28/1993, nella composizione attualmente in carica fino al perfezionamento dei provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 42 della presente legge.

3. Fino all'insediamento degli organismi di cui agli articoli 6, 10 e 11, la Regione continua ad avvalersi, rispettivamente, di quelli previsti dagli articoli 9, 8 e 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).”.

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'articolo 16 della l.r. 18/1994, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 16 (*Finanziamenti a tasso agevolato*)

1. La Regione può concedere alle cooperative sociali un finanziamento a tasso agevolato, in concorso con gli istituti di credito, che copra fino al cento per cento delle spese riconosciute ammissibili, con una partecipazione massima regionale pari al settanta per cento delle spese ammesse e comunque per un importo non superiore a lire centocinquanta milioni.

2. Gli investimenti ammessi a finanziamento sono quelli relativi ad impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze, opere murarie ed arredi inerenti l'attività di impresa.

3. Gli investimenti di cui al comma 2 devono prevedere un incremento occupazionale di almeno una unità lavorativa, limitatamente a quelle cooperative che riceveranno un finanziamento annuo superiore ai cinquanta milioni, secondo i criteri che saranno definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 21.

3 bis. La Regione concede finanziamenti in via prioritaria alle cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'albo regionale di cui all'articolo 2 a titolo di anticipazione di crediti non ancora scaduti, mediante la cessione pro solvendo di fatture emesse, nei confronti delle ASL e delle ASO del Piemonte e da queste non ancora evase. I criteri e le modalità per le anticipazioni sono definiti dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 21.”.

Note all'articolo 58

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 16/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 (*Servizi abitativi*)

1. Il servizio abitativo e' organizzato al fine di consentire la frequenza degli studenti fuori sede.

2. Al servizio abitativo si accede per concorso.

3. Lo studente assegnatario dell'alloggio e' tenuto al pagamento di una retta, il cui importo viene fissato annualmente.

4. Ove la domanda di servizi abitativi superi la disponibilità degli alloggi gestiti dall'Ente, questo puo' assegnare contributi per l'abbattimento del canone di locazione.

5. L'Ente puo' stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che offrano un servizio abitativo agli studenti universitari.

6. Sulla base di apposite convenzioni con le Università, le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre Università.

6 bis. Nel periodo in cui le residenze gestite dall'Ente non sono utilizzate dagli studenti, possono essere concesse in uso anche a soggetti diversi da quelli previsti nel presente articolo.”

- Il testo dell'articolo 19 della l.r. 16/19928, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 19 (*Composizione del Consiglio di Amministrazione*)

1. Il Consiglio di Amministrazione e' nominato dalla Giunta regionale ed è composto da:

a) sei rappresentanti delle Università, di cui tre eletti dalla componente studentesca;

b) sei rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, a norma della legge regionale 28 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati) e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, sia costituito un unico organismo di gestione, il Consiglio di Amministrazione è composto da: a) otto rappresentanti delle Università, di cui quattro eletti dalla componente studentesca; b) otto rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di Presidente, a norma della l.r. 39/1995.

3. Partecipa alle riunioni, con voto consultivo obbligatorio sulla legittimità degli atti, il Direttore dell'Ente che svolge anche funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo degli Atenei: decadono in ogni caso al termine del mandato dell'organismo che li ha eletti.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati per due mandati.

6. Alla scadenza i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla nomina del nuovo

Consiglio; la proroga dei poteri concerne l'ordinaria amministrazione.

7. In caso di dimissioni o decadenza, per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo od ente di cui erano espressione.”

Nota all'articolo 61

- Il testo dei commi da 7 a 11 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è il seguente:

“ 7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.»

8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.

11. Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano a magistrati e professori universitari.”

*Denominazione delle unità previsionali di base (UPB)
citate nella legge.*

DB19041 (Politiche sociali e politiche per la famiglia Servizio civile, terzo settore enti di diritto pubblico e privato Titolo 1 Spese correnti)
DB09012 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 2 Spese in conto capitale)
DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 1 Spese correnti)
SB01051 (Gabinetto della presidenza della Giunta regionale Relazioni esterne e cerimoniale Titolo 1 Spese correnti)
DB14042 (Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste Infrastrutture e pronto intervento Titolo 2 spese in conto capitale)
DB09012 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo 2 spese in conto capitale)
SB01042 (Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo 2 Spese in conto capitale)
DB10011 (Ambiente Sostenibilità, salvaguardia ed educazione ambientale Titolo 1 Spese correnti)
DB14191 (Opere pubbliche difesa del suolo, economia montana e foreste Economia montana e collinare e servizi (sede di Cuneo) Titolo 1 Spese correnti)
DB14192 (Opere pubbliche difesa del suolo, economia montana e foreste Economia montana e collinare e servizi (sede di Cuneo) Titolo 2 Spese in conto capitale)
DB08032 (Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia Programmazione ed attuazione interventi di edilizia sociale Titolo 2 Spese in conto capitale)
DB18091 (Cultura turismo e sport Offerta turistica interventi comunitari materia turistica Titolo 1 Spese correnti)
DB17021 (Commercio, sicurezza e polizia locale Sviluppo ed incentivazione del commercio Titolo 1 Spese correnti)
DB0902 (Risorse finanziarie Segreteria Ragioneria)
DB07051 (Risorse umane e patrimonio tratt. Economico, pens., prev. ed ass. del personale Titolo 1: spese correnti)

Allegato

Allegato A
(Art. 2)

<i>Asse prioritario 2</i>	<i>Totale</i>	<i>Totale pubblico</i>	<i>Quota FEP</i>	<i>Tot. nazionale</i>	<i>Quota Fondo di rotazione</i>	<i>Quota Regionale</i>
<u>2007</u>						
<u>2008</u>	294.699,00	117.880,00	58.940,00	58.940,00	47.152,00	11.788,00
<u>2009</u>	326.654,00	130.662,00	65.331,00	65.331,00	52.265,80	13.066,20
<u>2010</u>	332.209,00	132.884,00	66.442,00	66.442,00	53.154,60	13.288,40
<u>2011</u>	337.875,00	135.150,00	67.575,00	67.575,00	54.060,00	13.515,00
<u>2012</u>	343.653,00	137.460,00	68.730,00	68.730,00	54.984,00	13.746,00
<u>2013</u>	349.549,00	139.820,00	69.910,00	69.910,00	55.928,00	13.982,00
TOT	1.984.639,00	793.856,00	396.928,00	396.928,00	317.542,40	79.386,60
<i>Asse prioritario 3</i>	<i>Totale</i>	<i>Totale pubblico</i>	<i>Quota FEP</i>	<i>Tot. nazionale</i>	<i>Quota Fondo di rotazione</i>	<i>Quota Regionale</i>
<u>2007</u>						
<u>2008</u>	55.628,00	55.628,00	27.814,00	27.814,00	22.251,20	5.562,80
	61.660,00					
<u>2009</u>	61.660	61.660,00	30.830,00	30.830,00	24.664,00	6.166,00
<u>2010</u>	62.710,00	62.710,00	31.355,00	31.355,00	25.084,00	6.271,00
<u>2011</u>	63.780,00	63.780,00	31.890,00	31.890,00	25.512,00	6.378,00
<u>2012</u>	64.868,00	64.868,00	32.434,00	32.434,00	25.947,20	6.486,80
<u>2013</u>	65.982,00	65.982,00	32.991,00	32.991,00	26.393,80	6.598,20
TOT	374.628,00	374.628,00	187.314,00	187.314,00	149.851,20	37.462,80
<i>Asse prioritario 5</i>	<i>Totale</i>	<i>Totale pubblico</i>	<i>Quota FEP</i>	<i>Tot. nazionale</i>	<i>Quota Fondo di rotazione</i>	<i>Quota Regionale</i>
<u>2007</u>					-	-
<u>2008</u>	3.974,00	3.974,00	1.987,00	1.987,00	1.589,60	397,40
<u>2009</u>	4.404,00	4.404,00	2.202,00	2.202,00	1.761,60	440,40
<u>2010</u>	4.480,00	4.480,00	2.240,00	2.240,00	1.792,00	448,00
<u>2011</u>	4.554,00	4.554,00	2.277,00	2.277,00	1.821,60	455,40
<u>2012</u>	4.634,00	4.634,00	2.317,00	2.317,00	1.853,60	463,40
<u>2013</u>	4.712,00	4.712,00	2.356,00	2.356,00	1.884,80	471,20
TOT	26.758,00	26.758,00	13.379,00	13.379,00	10.703,20	2.675,80
<i>Anno</i>	<i>Totale</i>	<i>Totale pubblico</i>	<i>Quota FEP</i>	<i>Tot. nazionale</i>	<i>Quota Fondo di rotazione</i>	<i>Quota Regionale</i>
<u>2007</u>	-	-	-	-	-	-
<u>2008</u>	354.301,00	177.482,00	88.741,00	88.741,00	70.992,80	17.748,20
<u>2009</u>	392.718,00	196.726,00	98.363,00	98.363,00	78.690,40	19.672,60
<u>2010</u>	399.399,00	200.074,00	100.037,00	100.037,00	80.029,60	20.007,40
<u>2011</u>	406.209,00	203.484,00	101.742,00	101.742,00	81.393,60	20.348,40
<u>2012</u>	413.155,00	206.962,00	103.481,00	103.481,00	82.784,80	20.696,20
<u>2013</u>	420.243,00	210.514,00	105.257,00	105.257,00	84.205,60	21.051,40
TOT	2.386.025,00	1.195.242,00	597.621,00	597.621,00	478.096,80	119.524,20

Allegato B (Articolo 6)

Allegato C (Articolo 9)

Variazioni alle autorizzazioni di cassa

UPB	Importo
DB12041	- 39.782.424,00
DB15001	- 12.720.003,00
DB20091	- 247.497.573,00
DB09011	+300.000.000,00

Variazioni di bilancio

Entrata	Importo
UPB	
DB0902	+24.294.633,00
Spesa	
UPB	Importo
DB07002	+ 6.000.000,00
DB07072	- 6.000.000,00
DB09011	- 6.490.605,12
DB18001	+ 2.000.000,00
DB18002	+ 4.490.605,12
DB20021	+24.294.633,00




SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 22 marzo 1990, n.12

PARCO REGIONALE LA MANDRIA


CONFINI
ZONA "C" - PIANO D'AREA

Allegato alla L.R. n. _____ del _____ art. _____

Provincia di **TORINO** scala 1:5.000



- A Comune di Vallo Torinese
- B Comune di Cafasse
- C **Comune di PIANO**
- D Comune di Villanova Canavese
- E Comune di Nole
- F Comune di S. Carlo Canavese
- G Comune di S. Francesco al Campo
- H Comune di S. Maurizio Canavese
- I Comune di Verralle
- L Comune di La Cassa
- M Comune di Robassomero
- N Comune di Caselle Torinese
- O Comune di Givolotto
- P Comune di Druenton
- Q Comune di Venaria
- R Comune di Borgaro Torinese
- S Comune di Val della Torre
- T Comune di S. Gillo
- U Comune di Grinzica
- V Comune di Cossato
- W **Comune di TORINO**
- X Comune di Casalate
- Y Comune di Alpagato
- Z



Torino - 2009

